

COPIA

Delibera n° 4  
in data 21.02.2006

**COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO  
PROVINCIA DI TREVISO**

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE PER L'INSEDIAMENTO  
DELLE MEDIE STRUTTURE - L.R. N° 15 /2004 -ADOZIONE CRITERI**

L'anno duemilasei, addì 21 del mese di febbraio alle ore 20.30 nella Residenza Municipale, con inviti in data 15.02.2006 prot. n. 1443 si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Vice Segretario Comunale esegue l'appello:

MAZZOCATO EUGENIO      PRESIDENTE

N°	Cognome e nome	Pres	Ass.	N°	Cognome e nome	Pres.	Ass.
1	MORETTO MASSIMILIANO	x		9	PINCIN SILVIA	X	
2	POLONIATO LUCIA	x		10	DE LUCCHI FRANCESCA		x
3	BIANCHIN ALDO	x		11	TORRESAN ROBERTO	X	
4	D'AMBROSO MASSIMO	x		12	ZANCHETTA ANDREA	X	
5	FAVARO BRUNA	x		13	BINOTTO FLAVIO	X	
6	POLONIATO SILVIA	x		14	BONOTTO ANDREA		x
7	D'AMBROSO DIEGO	x		15	PIVA GREGORIO	X	
8	CONTE CLAUDIO		x	16	TORMENA MARIANELLA	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Ugo Dr. Della Giacoma

Il Sig. Mazzocato Eugenio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i Consiglieri: Tormena Marianella, Torresan Roberto e Poloniato Silvia

n° .....81..... registro atti pubblici

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(art.134 D.Lgs. n.267/2Q1000)**

Io sottoscritto messo notificatore attesto che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune di Crocetta del Montello ed ivi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi.

Addì.....3.3.06.....

IL MESSO NOTIFICATORE

.....F. b. de Foulon.....

Il Sindaco richiama l'attenzione del consiglio sulla necessità di adeguare la programmazione commerciale alle nuove norme regionali in materia; riferisce che le stesse norme demandano ai comuni la facoltà di porre alcune limitazioni e pertanto il comune di Crocetta, sulla scorta della formula matematica che stabilisce il rapporto tra le superfici di vendita degli esercizi di vicinato e le superfici di medie e grandi strutture, ha ritenuto di dimensionare tale possibilità al fine di favorire lo sviluppo delle piccole strutture già esistenti sul territorio, incentivando in questo modo il negozio tradizionale e ponendo delle restrizioni agli accorpamenti di medio e grandi strutture; da atto che sono stati acquisiti il parere favorevole di Ascom e Confesercenti.

Il Cons. Zanchetta Andrea richiede informazioni su chi ha deciso il parametro di superficie.

Il Sindaco precisa che l'assessorato competente e l'ufficio commercio hanno elaborato le decisioni sulla scorta delle esigenze specifiche comunali, tenuto conto anche dell'orientamento di omogeneità di criteri promosso e valutato in sede di Centro Studi della Marca Trevigiana al fine di darne una continuità territoriale.

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE  
PER L'INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA  
E NORME PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA**

Riferisce sull'argomento l'Assessore alle Attività Produttive:

**PREMESSA**

La Regione Veneto, con legge 13 agosto 2004, n. 15 ha ridisciplinato la materia del commercio in sede fissa, abrogando la precedente legge regionale 9.8.1999, n. 37.

Il Comune, a sensi dell'art. 6, comma 3, della citata nuova L.R. 15/2004 è tenuto a rivedere entro 180 giorni dal 15 marzo 2005 (data di entrata in vigore della DGR 18.2.2005, n. 496), i criteri per l'insediamento e l'esercizio delle attività commerciali, a suo tempo approvati con deliberazione consiliare n. 49 del 28/09/2000, sulla base dei principi elencati all'art. 14, comma 1, della nuova legge regionale :

- a) modernizzazione del sistema distributivo;
- b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo;
- c) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani;
- d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità;
- e) equilibrio delle diverse forme distributive;
- f) tutela delle piccole e medie imprese commerciali;
- g) identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici;
- h) rapporto tra densità di medie strutture-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato non superiore a quanto stabilito dalla Giunta regionale con proprio provvedimento da approvare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- i) priorità alle domande di ampliamento relative ad attività esistenti."

Rispetto all'art. 11 della abrogata legge regionale 37/1999 sono aggiunti due nuovi principi, quelli contraddistinti dalla lettera h) -rapporto di equilibrio - e dalla lettera i) - priorità alle domande di ampliamento relative ad attività esistenti.

Dalle scelte attuate con i criteri in approvazione riportati in ALLEGATO C), si può notare che si è voluto rispettare complessivamente i principi regionali, intendendo darne la seguente attuazione nella realtà commerciale locale, tenendo conto che, pur nella liberalizzazione degli esercizi di vicinato voluta dalla normativa statale e regionale, viene confermato per le medie strutture il potere comunale di programmazione, che si esplica anche attraverso giustificate limitazioni a nuove aperture o alle dimensioni degli ampliamenti. Una totale liberalizzazione delle medie strutture non rispetterebbe infatti l'insieme dei criteri dati dalla Regione.

- a) Modernizzazione del sistema distributivo: pur riconoscendo che la rete commerciale ha già assunto un buon livello quantitativo e qualitativo di presenza, occorre garantire alle medie strutture possibilità ulteriori di ottimizzazione strutturale oltre che attraverso operazioni di accorpamento o concentrazione, così come previsto dalla programmazione regionale, anche attraverso ampliamenti contenuti entro una ragionevole percentuale rispetto alla superficie esistente, per evitare incrementi di superficie di vendita eccessivi in termini assoluti negli esercizi già di ampie dimensioni, con effetti distorsivi per le attività di vicinato.  
Per tale motivo va pure garantita la possibilità di nuove aperture su superfici contenute, tenendo conto che eventuali esigenze di maggior dimensionamento sono facilitate dalla legislazione regionale con la possibilità di concentrazione o di accorpamento di esercizi di vicinato già autorizzati con la legge n. 426/71.

La concretizzazione così data al criterio della "modernizzazione" si armonizza in modo ragionevole anche con i seguenti altri principi della L.R. 15/2004:

- b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo, in quanto non si attua un blocco totale nel rilascio di nuove autorizzazioni né di quelle per l'ampliamento, consentendo quindi alle ditte effettivi spazi di maggiore concorrenzialità;  
d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità, soprattutto per il settore alimentare, che rappresenta un servizio da garantire in modo capillare sul territorio per le categorie svantaggiate (anziani);  
e) equilibrio delle diverse forme distributive, tenuto conto che il commercio su aree pubbliche, le forme speciali di vendita e la grande distribuzione svolgono già un ruolo significativo nel territorio;  
f) tutela delle piccole e medie imprese commerciali salvaguardata soprattutto attraverso possibilità di ampliamento e apertura non indiscriminate o totalmente liberalizzante, come alcuni pretenderebbero.

Per i principi:

- g) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità;  
h) tutela di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici si ritiene che debbano trovare adeguato riscontro normativo a livello di programmazione urbanistico-edilizia.

È comunque previsto, anche nell'ambito delle singole istruttorie di rilascio delle autorizzazioni, che venga prodotta idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità dei parcheggi e l'accessibilità viaria con particolare riferimento all'analisi della rete stradale e di penetrazione alle aree interessate dagli interventi ed all'organizzazione della relativa accessibilità veicolare.

**1) LA D.G.R. 18 FEBBRAIO 2005, N. 496**

In ottemperanza alla prescrizione di cui alla lettera h) dei suddetti principi, la Giunta Regionale ha emanato la D.G.R. 18 febbraio 2005, n. 496 « L.R. 13.8.2005, n. 15 - norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto - articolo 14, comma 1, lett. h) - rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato ».

Per meglio comprendere le scelte che si vanno assumendo con la presente deliberazione si ritiene indispensabile richiamare alcune indicazioni espresse dalla Giunta Regionale nella premessa della citata DGR 496/2005: « Nel predisporre il presente provvedimento di identificazione del rapporto di cui sopra, si è tenuto conto delle finalità della programmazione regionale, come definite all'articolo 1 della legge regionale, vale a dire, in sostanza, favorire la realizzazione di un'equilibrata rete distributiva che agevoli gli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese operanti sul territorio nell'obiettivo di rivitalizzare il tessuto urbano ed economico oltre che sociale e culturale e che garantisca nel contempo una presenza equilibrata delle diverse forme distributive.

Lo sviluppo di un'equilibrata rete distributiva commerciale richiede pertanto la fissazione di un idoneo parametro di riferimento per la programmazione comunale, atto a preservare il territorio dagli effetti negativi, specie sotto il profilo dell'impatto ambientale e viabilistico, connessi ad un incremento della rete distributiva del medio dettaglio in assenza di adeguati strumenti normativi di controllo, come si è verificato in alcune realtà del Veneto in regime della previgente legge regionale n. 37 del 1999.

Nell'ambito delle finalità della programmazione regionale sopra descritte, con particolare riferimento agli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese nel territorio, appare necessario ed opportuno determinare il campo di applicazione del parametro di densità di cui trattasi, rimanendo salva la facoltà dei Comuni, nell'ambito della propria autonomia programmatica commerciale, di prevedere una disciplina maggiormente restrittiva nel rispetto dei criteri indicati nel presente provvedimento.

Nel contempo, a seguito dell'introduzione normativa del settore misto, come previsto all'articolo 7, comma 4, lettera d) della legge regionale, si è reso necessario fornire alcuni criteri per il calcolo delle relative superfici di vendita ripartite nei settori alimentare e non alimentare, atteso che per tale settore non sono state previste dalle previgenti normative specifiche tipologie di autorizzazione commerciale.

I criteri di calcolo proposti si fondano sulle risultanze di uno studio condotto dall'Osservatorio regionale per il commercio di cui all'articolo 3 della legge regionale, recante "L'individuazione del rapporto ottimale di densità medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato," giusta deliberazione della Giunta regionale n. 4174 del 30/12/2003; attraverso tale studio è stata effettuata un'operazione di monitoraggio a campione nel Veneto, relativo alle autorizzazioni per la commercializzazione di tutti i prodotti, rilasciate in base alla previgente normativa di cui alla legge 11/6/1971, n.426.

Da tale studio è emersa la prevalenza del settore alimentare sul settore non alimentare in misura pari al 60 per cento della superficie dedicata. Detta prevalenza consente di applicare la medesima percentuale anche ai fini della determinazione del parametro di densità in relazione al settore misto, come meglio specificato nelle disposizioni allegate alla presente deliberazione.

Inoltre, ai fini dell'attività di monitoraggio in argomento, si ritiene opportuno assumere come ulteriore criterio di riferimento la superficie di vendita oggetto di autorizzazione commerciale o la superficie assentita in sede di nulla osta regionale o conferenza di servizi, qualora questa diverga dalla superficie autorizzata.

**L'indice di equilibrio per la programmazione delle medie strutture di vendita**

Con la citata DGR 18 febbraio 2005, n. 496 la Giunta Regionale ha disciplinato nel modo seguente l'indice di equilibrio indicato ai comuni come principio per fissare i criteri di rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita :

« L'indice, come di seguito costruito, consente ai comuni di monitorare la rete distributiva del proprio territorio in funzione sia della tipologia di vendita (esercizio di vicinato, media e grande struttura di vendita) sia dei settori merceologici e segnala eventuali situazioni di squilibrio che possono essere tanto a favore quanto a sfavore della distribuzione commerciale riferita alle medio-grandi strutture di vendita. I comuni, in tal modo, nel determinare i propri criteri commerciali, hanno lo strumento idoneo per porre le giuste misure atte a ripristinare la situazione ottimale di equilibrio.

In fase di fissazione dell'indice si è proceduto di modo che lo stesso rispondesse ad alcune caratteristiche di base. In particolare tale indice può:

- ☐ . essere utilizzato nelle diverse realtà territoriali del Veneto
- ☐ . consentire semplicità di calcolo;
- ☐ . facilitare un suo adeguamento automatico in caso di variazioni nella piccola distribuzione ovvero nel numero di esercizi di vicinato;
- ☐ . mantenere una sostanziale parità tra la presenza di esercizi di vicinato da un lato e medio-grandi strutture di vendita dall'altro.

La formulazione di equilibrio proposta, da verificarsi separatamente per i due settori merceologici dell'alimentare e del non alimentare (comprendente sia il non alimentare generico (L.R 15/2004, art. 7, co. 4, lett. b) che il non alimentare a grande fabbisogno di superficie (L.R 15/2004, art. 7, co. 4, lett. c)), è quindi la seguente:

$$\frac{\text{somatoria superfici di vendita di esercizi di vicinato}}{\text{somatoria superfici di vendita di medie e grandi strutture di vendita}} = 1,0$$

Al numeratore devono essere conteggiate le superfici di vendita relative a tutti gli esercizi di vicinato, distinti per ciascun settore merceologico. Al denominatore devono essere conteggiate le superfici di vendita, distinte per ciascun settore merceologico, di tutte le medie strutture di vendita di cui all'art.7, comma 1, lett. b) e comma 3 della legge regionale, a prescindere dal tempo di operatività delle stesse, nonché di tutte le grandi strutture.

La prima prova di calcolo del rapporto di equilibrio, con i dati degli esercizi commerciali rilevati al 12/12/2005 è riportata in **ALLEGATO A)**.

I rapporti calcolati sono:

- ❖ 0,54 per i settori alimentare e misto
- ❖ 0,78 per i settori non alimentare e non alimentare a grande fabbisogno di superficie di vendita.

Tali dati evidenziano in modo chiaro la prevalenza delle medie-grandi strutture di vendita rispetto agli esercizi di vicinato.

Ciò motiva la scelta enunciata al successivo punto 2 di assumere una linea restrittiva per il rilascio di autorizzazioni per le medie strutture di vendita.

## **2) LA SITUAZIONE DEL SETTORE COMMERCIALE**

Si ritiene anzitutto indispensabile richiamare alcuni dati sull'attuale situazione del settore commerciale, con riferimento all'attuale dimensionamento della rete di vendita comunale, che interesserà la programmazione in esame.

I dati riportati nella tabella in **ALLEGATO B)** evidenziano le seguenti caratteristiche della rete distributiva locale, peraltro già esposte nella precedente deliberazione n. 49/2000 di prima approvazione dei criteri comunali e che restano tuttora valide ed attuali :

- a) lo sviluppo del sistema commerciale ha interessato in modo prevalente il settore non alimentare, con una evoluzione che può dirsi positiva poiché indica una minore polverizzazione della rete commerciale nei settori merceologici dei beni di largo e generale consumo ed una

maggiore articolazione, qualificazione, e diversificazione del settore dei generi vari;

- b) si è assistito nell'ultimo ventennio ad un significativo ammodernamento delle strutture commerciali, sia mediante ampliamenti delle strutture esistenti che con la realizzazione di nuove strutture, anche con operazioni di accorpamento o concentrazione in base alla previgente legislazione;
- c) nel complesso si può osservare che l'intero territorio comunale è sufficientemente dotato di servizi commerciali. Tuttavia si assiste ad un progressivo ridimensionamento del settore alimentare per effetto anche dell'evasione di acquisti nelle grandi strutture di vendita delle zone limitrofe.

*Le osservazioni sopra riportate inducono a ritenere opportuna e necessaria, soprattutto per gli esercizi del settore alimentare, un'azione programmatica restrittiva per nuove aperture di esercizi commerciali del medio dettaglio, provocando essi la chiusura degli esercizi di vicinato che rappresentano un servizio essenziale nelle varie località del comune, soprattutto rispetto alle fasce deboli di utenti. Tale scelta è peraltro legittima rispetto ai principi impartiti dalla Giunta Regionale con la DGR 496/2005, che consente ai Comuni di prevedere una disciplina più restrittiva nella applicazione dell'indice di equilibrio dalla stessa elaborato.*

### **3) I CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER LE MEDIE STRUTTURE**

Con il presente provvedimento il Comune deve determinare i "Criteri di rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita" con superficie da mq 151 a mq.1500.

Per non trascrivere in norma comunale i criteri e gli indirizzi dati dalla regione con la citata L.R. n. 15/2004 si ritiene più opportuno attribuire in toto valore normativo agli indirizzi regionali medesimi, come si può riscontrare nella "norma finale" del provvedimento in approvazione. Ciò consente di evitare ulteriori problematiche interpretative per differenti versioni dei testi normativi.

La presente programmazione comunale è costruita sulla base dei principi elencati all'art. 14, comma 1, della nuova legge regionale, soprariportati.

Essi vanno rispettati nel loro insieme, tenendo conto delle specificità della realtà commerciale locale.

Occorre inoltre tenere conto che, pur nella tendenza liberalizzatrice espressa dapprima nella normativa statale di cui al D. Lgs 114/1998 ed in parte ora dalla nuova normativa regionale, viene confermato per le medie strutture il potere comunale di programmazione, che si esplica anche attraverso giustificate limitazioni a nuove aperture o alle dimensioni degli ampliamenti. Una totale liberalizzazione delle medie strutture non rispetterebbe infatti l'insieme dei criteri dati dalla Regione e la stessa competenza programmatica del Comune esercitata attraverso l'approvazione di appositi criteri per il rilascio delle autorizzazioni. L'impianto normativo del settore ha infatti liberalizzato solo gli esercizi di vicinato.

#### **L'applicazione dell'indice di equilibrio**

In base a quanto si può verificare all'art. 4 dei criteri posti in approvazione, volendo contenere le superfici di vendita degli esercizi del medio dettaglio si è data applicazione restrittiva, rispetto all'indirizzo regionale, nell'obbligo di verifica dell'indice di equilibrio, che pertanto occorre attuare :

- a) per le aperture: - a.1) autorizzando esercizi dei settori alimentare e misto superiori a 300 mq. (rispetto ai 1000 mq. previsti dalla Regione) .
- a.2) autorizzando esercizi del settore non alimentare e del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie di vendita superiori a 300 mq. (rispetto ai 1000 mq. Previsti dalla Regione).
- b) per gli ampliamenti :

- nei settori alimentare e misto:

b.1.1) autorizzando esercizi esistenti ed operanti da almeno tre anni con superfici superiori a 300 mq. non oltre al 50% della superficie esistente (più restrittivo rispetto all'indirizzo regionale)  
Per esercizi sotto i 300 mq., l'ampliamento, senza verifica dell'indice, è sempre consentito fino a 300 mq., e - se più favorevole - fino al massimo del 50% della superficie esistente (più restrittivo rispetto all'indirizzo regionale);

b.1.2) autorizzando esercizi esistenti ed operanti da meno di tre anni con superfici fino a 300 mq., ma solo fino al 50% della superficie esistente (più restrittivo rispetto all'indirizzo regionale), al netto del limite di mq. 300.

- nel settore non alimentare e nel settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie di vendita

b.2) autorizzando esercizi esistenti e operanti da meno di tre anni superiori a 300 mq., non oltre il 50% della superficie esistente (più restrittivo di quanto previsto dalla Regione)

Non è necessaria la verifica dell'indice di equilibrio per:

- ❖ ampliamenti fino a mq. 300 (più restrittivo di quanto previsto dalla Regione);
- ❖ ampliamenti di esercizi esistenti ed operanti da più di tre anni con più di 300 mq.: solo per il 50% della superficie esistente (più restrittivo della Regione).

#### **4) LE PROCEDURE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Si è scelto di adottare un criterio di massima semplificazione, tenendo conto:

a) che esiste già un regolamento governativo, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, che disciplina in dettaglio contenuti, tempi e procedura delle domande soggette a silenzio assenso, quali appunto quelle per il rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture, a norma dell'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 114/98;

b) che va richiesta solo la documentazione strettamente essenziale per l'istruttoria del procedimento, come prescrive la legge n. 241/90.

Pertanto, l'obbligo in alcuni casi di verificare l'indice di equilibrio per il rilascio delle autorizzazioni e di rispettare criteri di priorità ha reso necessaria una più puntuale disciplina degli aspetti procedurali, con particolare riguardo ai casi di ammissibilità o di procedibilità delle istanze, analogamente a quanto disciplinato dalla Regione per le procedure di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita.

#### **Norme di carattere generale**

Come già previsto nei criteri approvati nel 1999, appare ancora importante e necessario includere nel provvedimento in approvazione anche alcune norme di carattere generale di disciplina soprattutto di aspetti burocratici prima previsti dalla legge 426/71 e dal D.M. n. 375/88 e non più ripresi dalla L.R. 15/2004 e dal D.Lgs. n. 114/98, al quale la medesima ancora rinvia per quanto in essa non disciplinato, con difficoltà gestionali di alcune competenze tuttora a carico dei comuni soprattutto per il corretto svolgimento dell'attività istruttoria delle pratiche o dei rapporti connessi al regime autorizzatorio.

Del resto la legittimazione ad emanare tali norme risiede nella potestà comunale di esplicare la propria autonomia regolamentare nel rispetto delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

## Tecnica regolamentare

Una precisazione finale riguarda la tecnica adottata nella costruzione della presente regolamentazione nella quale non si è voluto trascrivere o parafrasare disposizioni già contenute nel D.Lgs. n. 114/98 o nella L.R. n. 15/2004.

Si tratta pertanto di norme a stretto carattere locale, esplicazione delle scelte programmatiche e disciplinari attuate per un migliore assetto della rete distributiva nel territorio comunale.

Del resto lo stesso all'articolo 8, comma 4 dello stesso D.Lgs. n. 114/98 - che resta norma di principio - prevede che: "Il Comune adotta le norme sul procedimento ... nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento".

## Consultazioni e procedura di approvazione

Il testo della normativa qui posta in approvazione è stato proposto dalla Associazione Comuni della Marca Trevigiana, dalla stessa curato attraverso un gruppo di lavoro costituito da funzionari dei comuni e delle organizzazioni imprenditoriali dei commercianti.

In via definitiva sono state poi sentite dal Comune, con formale richiesta di parere (prot. 11246 del 13/12/2005), a norma della legge regionale n. 15/2004, le seguenti organizzazioni di tutela dei consumatori, le associazioni di categoria degli operatori e le associazioni dei lavoratori del commercio:

- |                                |                                 |                 |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| - ASCOM                        | Via Turazza 7/A                 | 31100 Treviso   |
| - Confesercenti                | Via S. Bona Vecchia, 49         | 31100 Treviso   |
| - faid- Federdistribuzione     | Viale Majno, 42 (Porta Venezia) | 20129 Milano    |
| - fed. provinciale cooperative |                                 | corso del       |
| popolo, 34                     | 31100 treviso                   |                 |
| - Feder. Consumatori c/o CGIL  |                                 | Via Dandolo 2/A |
|                                | 31100 Treviso                   |                 |
| - ADICONSUM c/o CISL           | Via Cacciatori del Sile, 23     | 31100 Treviso   |
| - FILCAMS - CGIL               | VIA DANDOLO, 2/a                | 31100 Treviso   |
| - FISASCAT - CISL              | VIA CACCIATORI DEL SILE, 23     | 31100 Treviso   |
| - UILTUCS - UIL                | VIA Saccardo, 27                | 31100 Treviso   |

Alle consultazioni hanno risposto:

ASCOM con nota prot. n° 4439/4/0 in data 19/12/2005 in atti prot. n° 11612 del 23/12/2005;

CONFESERCENTI con nota prot. n° 3038 del 30/12/2005 in atti prot. n° 8 del 02/01/2006.

Riguardo alle osservazioni proposte si precisa quanto segue:

**ASCOM** esprime parere favorevole al provvedimento rilevando come questa Amministrazione, come altre Amministrazioni dei Comuni limitrofi, abbia adottato una linea che contempera eventuali esigenze di nuovi insediamenti, sia pur entro limiti dimensionali più ragionevoli e contenuti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (facoltà), con eventuali necessità di ampliamento/concentrazione/accorpamento nei casi e nei limiti previsti nell'ottica di un'equilibrata e diffusa presenza di prima necessità ai residenti;

**CONFESERCENTI** esprime parere favorevole al provvedimento in quanto le norme previste per il rilascio delle autorizzazioni a nuove aperture tengono conto della necessità di salvaguardare la funzione ed esistenza dei negozi di vicinato per la loro funzione di servizio ai residenti, specie meno attrezzati in fatto di mobilità.



## Il Consiglio comunale

Udita la suestesa relazione e ritenutala meritevole di approvazione;  
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;  
Vista la legge regionale 13 agosto 2004, n. 15  
Vista la DGR 18 febbraio 2005, n. 496;  
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Attività Produttive sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti palesi unanimi su 14 presenti e votanti

### D E L I B E R A

- 1) di approvare il regolamento "CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE PER L'INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA" , formulato da 15 articoli, nel testo in **ALLEGATO C)** alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante;
- 2) il competente Responsabile del Servizio provvederà all'esecuzione del presente atto dandone comunicazione alle Associazioni di Categoria, alle Organizzazioni Sindacali ed alle Associazioni dei Consumatori;

**INDICE DI EQUILIBRIO: RAPPORTO = ESERCIZI di VICINATO**

**MEDIE + GRANDI STRUTTURE DI VENDITA**

**SETTORE ALIMENTARE:**

**VICINATO**

Alimentare	520,00
attribuzione di porzione del "misto"	153,00
<b>TOT. ALIMENTARE</b>	<b>673,00</b>

**MEDIE**

Alimentare	/
attribuzione di porzione del "misto"	418,20
<b>TOT. ALIMENTARE</b>	<b>418,20</b>

**GRANDI**

alimentare	/
attribuzione di porzione del "misto"	840,00
<b>TOT. ALIMENTARE</b>	<b>840,00</b>

**TOT. MEDIE + GRANDI = MQ 1258,20**

$$\text{RAPPORTO SETTORE ALIMENTARE} = \frac{673,00}{1258,20} = 0,53$$

**SETTORE NON ALIMENTARE:**

**VICINATO**

non alimentare	2724,96
attribuzione di porzione del "misto"	104,00
<b>TOT. NON ALIMENTARE</b>	<b>2828,96</b>

**MEDIE**

non alimentare	1548,00
attribuzione di porzione del "misto"	278,80
<b>TOT. NON ALIMENTARE</b>	<b>1826,80</b>

**GRANDI**

non alimentare	/
attribuzione di porzione del "misto"	1490,00
<b>TOT. NON ALIMENTARE</b>	<b>1490,00</b>

**TOT. MEDIE + GRANDI = 3316,80 mq.**

$$\text{RAPPORTO SETTORE NON ALIMENTARE} = \frac{2828,96}{3316,80} = 0,85$$

**ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO**  
(al 17/01/2006)

**COMMERCIO IN SEDE FISSA**

**ESERCIZI DI VICINATO (sup. vendita non superiore ai 150/250 mq)**

<b>SETTORI MERCEOLOGICI</b>	<b>n. neg.</b>	<b>sup.vend</b>
<b>alimentare</b>	10	520,00
<b>alimentare e non alimentare</b>	6	153 +104 = 257
<b>non alimentare</b>	44	2724,96
<b>TOTALE</b>	<b>59</b>	<b>3501,96</b>

**MEDIE STRUTTURE (oltre 150/250 mq e non superiore a 1500/2.500 mq)**

<b>SETTORI MERCEOLOGICI</b>	<b>n. neg.</b>	<b>sup.vend</b>
<b>Alimentare</b>	/	/
<b>Alimentare e non alimentare</b>	2	697,00
<b>non alimentare</b>	3	1548,00
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>2245,00</b>

**GRANDI STRUTTURE DI VENDITA**

<b>Ditta</b>	<b>Sede</b>	<b>alim. mq.</b>	<b>alim e non alim. Mq</b>	<b>non alim. mq.</b>	<b>TOT.</b>
Centro Commerciale "CROCETTA"	V. Feltrina	600	800	930	2330,00

# CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE PER L'INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE COMMERCIALI E NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

---

## **Art. 1 – Ambito di applicazione**

Le seguenti disposizioni dettano i criteri per l'insediamento e l'esercizio delle attività commerciali nel Comune di Crocetta del Montello in applicazione della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, art. 6 comma 3, per le seguenti medie strutture di vendita:

- superficie oltre mq. 150 e non superiore a mq. 1.500 nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
- 

## **TITOLO I – STRUTTURE DEL MEDIO DETTAGLIO**

### **Art. 2 – Zone commerciali**

1. Ai fini della programmazione commerciale attuata con le presenti norme il territorio comunale costituisce **un'unica zona commerciale**.

### **Art. 3 - Indice di equilibrio**

**(rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato)**

1. Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 15/2004 viene applicato nei casi previsti al successivo art. 4 il rapporto tra la densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato secondo l'identificazione del rapporto medesimo fissato dalla Regione con la D.G.R. n. 496 del 18.02.2005.

Il rapporto di equilibrio deve essere verificato:

- ❖ per il settore alimentare;
- ❖ per il settore non alimentare [comprendente sia il non alimentare generico (L.R. 15/2004, art. 7, comma 4, lett. b) che il non alimentare a grande fabbisogno di superficie (L.R. 15/2004, art. 7, comma 4, lett. c.)];

Per ciascuno di tali settori l'indice di equilibrio di tale rapporto viene pertanto così determinato:

**sommatoria superfici di vendita di esercizi di vicinato**

= 1,0

**sommatoria superfici di vendita di medie e grandi strutture di vendita**

2. Il responsabile del servizio è tenuto a:

- 2.1 in caso di presentazione di dichiarazioni di inizio attività, di domande per il rilascio di autorizzazioni dovute (aperture o ampliamenti), di cessazioni di attività o di revoche di autorizzazioni, ad aggiornare contestualmente la formula con riferimento alla data di presentazione o della data di regolarizzazione delle dichiarazioni o domande ai sensi dell'art. 5, comma 5, o alla data di cessazione o revoca;
- 2.2 definire per ciascun mese le pratiche pervenute da esaminare con i criteri di priorità di cui all'art. 5, comma 5;
- 2.3 ad emanare apposito decreto o determinazione, da pubblicarsi all'albo pretorio, attestante le risultanze della formula aggiornata con i dati delle attività commerciali rilevati per ciascun mese in applicazione delle attività di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2;

- 2.4 per data di presentazione delle dichiarazioni o delle domande di autorizzazione si intende la data di acquisizione al protocollo del Comune, con esclusione pertanto dell'eventuale data dell'ufficio postale accettante in caso di raccomandata.

#### **Art. 4 – Rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita**

Il rilascio di autorizzazioni, comunque subordinate alla verifica dei requisiti urbanistici dell'area di insediamento o di ampliamento della struttura, per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie strutture di vendita e per l'aggiunta di settore merceologico, è soggetto ai seguenti criteri:

##### **A. NUOVE APERTURE O AGGIUNTA DI SETTORE**

###### **A.1) Settori alimentare e misto**

- A.1.1) È sempre consentito il rilascio di autorizzazioni per il settore alimentare o misto, fino alla superficie massima pari a **mq. 300**.
- A.1.2) Per gli esercizi con superficie di vendita compresa tra **mq. 300 e mq. 1000**: è consentito il rilascio di autorizzazioni, nel rispetto delle priorità di cui al successivo art. 5, nel limite di quanto disponibile dalla differenza tra la superficie globale di vendita degli esercizi di vicinato rispetto alla superficie globale di vendita delle medie e grandi strutture, **al netto di mq. 300**.

###### **A.2) Settori non alimentare e non alimentare a grande fabbisogno di superficie**

- A.2.1) È sempre consentito il rilascio delle autorizzazioni per esercizi con superficie di vendita fino a **mq. 300**.
- A.2.2) Per gli esercizi con superficie di vendita superiore a **mq. 300**: è consentito il rilascio di autorizzazioni, nel rispetto delle priorità di cui al successivo art. 5, nel limite di quanto disponibile dalla differenza tra la superficie globale di vendita degli esercizi di vicinato rispetto alla superficie globale di vendita delle medie e grandi strutture, **al netto di mq. 300**.
- A.2.3) Per i prodotti di complemento merceologico orto-florovivaistico di cui alla legge regionale 12.04.1999, n. 19, è sempre dovuto il rilascio dell'autorizzazione nei limiti e con le modalità previsti dalla D.G.R. 27.07.1999, n. 2681.

##### **B. AMPLIAMENTI**

###### **B.1) Esercizi dei settori alimentare e misto**

- B.1.1) Esercizi con superficie di vendita inferiore a **mq. 300**: ampliamento sempre consentito fino al limite massimo di **mq. 300**.
- B.1.2) Esercizi esistenti e *operanti da almeno tre anni* alla data di entrata in vigore dei presenti criteri con superficie di vendita fino a **mq. 300**: ampliamento consentito – se più favorevole rispetto a quanto previsto al punto B.1.1) - fino al massimo del 50% della superficie esistente alla data di entrata in vigore dei presenti criteri.
- B.1.3) Esercizi esistenti e *operanti da almeno tre anni* alla data di entrata in vigore dei presenti criteri con superficie di vendita superiore a **mq. 300**: ampliamento consentito solo con la disponibilità di superficie risultante dal rapporto di cui all'art. 3 e comunque non superiore al 50% della superficie esistente alla data di entrata in vigore dei presenti criteri.
- B.1.4) Esercizi esistenti e *non operanti da almeno tre anni* alla data di entrata in vigore dei presenti criteri con superficie di vendita fino a **mq. 300**: ampliamento consentito solo con la disponibilità di superficie risultante dal rapporto di cui all'art. 3 e comunque non superiore al 50% della superficie esistente alla data di entrata in vigore dei presenti criteri, **al netto del limite di mq. 300**.

###### **B.2) Esercizi dei settori non alimentare e non alimentare a grande fabbisogno di superficie**

- B.2.1) Esercizi con superficie di vendita inferiore a **mq. 300**: ampliamento sempre consentito fino al limite massimo di **mq. 300**.

- B.2.2) Esercizi *esistenti e operanti da almeno tre anni* alla data di entrata in vigore dei presenti criteri con superficie di vendita superiore a **mq. 300**: ampliamento consentito fino al massimo del 50% della superficie esistente alla data di entrata in vigore dei presenti criteri.
- B.2.3) Esercizi *esistenti e non operanti da almeno tre anni* dalla data di entrata in vigore dei presenti criteri con superficie di vendita superiore a **mq. 300**: ampliamento consentito solo con la disponibilità di superficie risultante dal rapporto di cui all'art. 3 e comunque non superiore al 50% della superficie esistente alla data di entrata in vigore dei presenti criteri.

**B.3) Accorpamento o concentrazione**

Gli ampliamenti nelle misure suindicate sono ammissibili anche per esercizi risultanti da concentrazione o accorpamento realizzati dopo la data di entrata in vigore delle presenti norme.

**C. TRASFERIMENTI**

Sono sempre consentiti.

**D. ACCORPAMENTI O CONCENTRAZIONI**

**D.1) Accorpamenti**

- ❖ Sempre consentiti con le modalità previste dall'art. 14, comma 8, della L.R. 15/2004;
- ❖ negli altri casi è sempre consentito l'accorpamento con le caratteristiche previste dall'art. 8, comma b), della L.R. 15/2004:
  - a) con medie strutture di vendita preesistenti ed operanti da almeno tre anni e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda;
  - b) con esercizi di vicinato preesistenti ed operanti da almeno tre anni e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda;

In caso di accorpamento, la superficie aggiunta dovrà mantenere gli stessi rapporti di superficie tra settore alimentare, non alimentare o misto, con i dati risultanti dalle autorizzazioni che si accorpano.

**D.2) Concentrazioni**

- ❖ Sempre consentite con le modalità previste dall'art. 14, comma 8, della L.R. 15/2004;
- ❖ negli altri casi è sempre consentita la concentrazione, con medie strutture di vendita preesistenti ed operanti da almeno tre anni e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda.

In caso di concentrazioni, la nuova superficie di vendita dovrà mantenere gli stessi rapporti di superficie tra settore alimentare, non alimentare o misto, con i dati risultanti dalle autorizzazioni che si concentrano.

**Art. 5 – Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di medio dettaglio**

1. Per la procedura di controllo delle dichiarazioni di inizio attività e delle comunicazioni e per l'istruttoria delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni, si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300.
2. Le domande per l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento, la concentrazione, il trasferimento di sede e il mutamento di settore merceologico di medie strutture di vendita devono essere redatte sugli appositi moduli predisposti dalla Regione e presentate al competente Ufficio comunale.

L'istanza di autorizzazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i dati relativi a:

- a) l'ubicazione, la superficie di vendita ed il settore o i settori merceologici dell'esercizio;
- b) il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in caso di autorizzazione per il settore alimentare o per il settore misto;

- a) domanda di aggiunta di settore merceologico;
  - b) nuovi esercizi con minor superficie richiesta;
  - c) data di presentazione della domanda.
6. L'autorizzazione per le medie strutture di vendita è rilasciata previa convocazione – entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza - da parte del responsabile del procedimento di una conferenza di servizi interna con in responsabili dei servizi Edilizia, Lavori Pubblici e Polizia Locale.
  7. Il termine di cui all'art. 22, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 114/98 per l'inizio dell'attività decorre dalla data in cui il richiedente ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, che dovrà essere materialmente ritirata entro tale termine, previa presentazione di tutta la documentazione richiesta.
  8. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa, e sempre che la stessa sia completa dell'autocertificazione sul possesso di tutti i requisiti e i presupposti di legge per l'esercizio dell'attività.

**Art. 6 – Parchi commerciali, aggregazioni e centri commerciali di medio dettaglio**

1. È facoltà del Responsabile del procedimento richiedere anche per gli esercizi di vicinato una dichiarazione attestante che dall'insediamento del nuovo esercizio non derivi la costituzione di un centro commerciale di cui all'art. 9 della L.R. 15/2004 o di un parco commerciale di cui all'art. 10 L.R. 15/2004;
  2. Chi intenda creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici, provvisti di spazi di servizio o infrastrutture comuni gestiti unitariamente, può presentare al sindaco un'unica domanda, che sarà esaminata secondo un criterio unitario e nel rispetto dei limiti dimensionali previsti al precedente articolo 4, in conformità alle presenti norme.
  3. Per il centro commerciale viene rilasciata - nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4 - un'autorizzazione generale di media struttura relativa alla configurazione e alle tipologie merceologiche dei singoli esercizi commerciali in esso autorizzati. Successivamente per ogni singolo esercizio dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione previo consenso del soggetto referente del centro commerciale, comunicato ai sensi dell'art. 9, comma secondo, della L.R. 15/2004.
  4. Qualora il soggetto di cui al comma 2 chieda, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi oggetto della domanda, che esse, se potranno essere rilasciate, siano intestate ad altri soggetti, la richiesta va accolta alla sola condizione che questi ultimi siano in possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio dell'attività.
  5. Coloro che intendano creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di esercizi di cui vogliano conservare la distinta titolarità, possono chiedere al sindaco che l'esame della domanda sia fatto congiuntamente e secondo un criterio unitario, in conformità alle presenti norme.
  6. Prima del rilascio dell'autorizzazione è possibile sostituire i richiedenti originari con altri.
  7. Le fattispecie di cui ai commi 4 e 6 non costituiscono casi di subingresso.
  8. Le autorizzazioni amministrative relative a singoli esercizi collocate all'interno del centro commerciale non possono essere trasferite al di fuori del centro commerciale stesso.
  9. Nel caso di aggregazione di esercizi commerciali la distanza di m. 400 rispetto ad altre aggregazioni va misurata in linea d'aria con riferimento al perimetro esterno dei rispettivi lotti di insediamento.
- 

**TITOLO II – NORME GENERALI**

#### **Art. 7 – Requisiti morali e professionali: interpretazioni applicative**

1. Le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.Lgs. 114/98 vanno applicate nel senso per cui la riabilitazione richiesta sia solo quella civile relativa all'eventuale fallimento, essendo sufficiente, per le altre condanne penali, il decorso dei cinque anni dall'estinzione della pena.
2. A norma dell'art. 166 del Codice Penale, come modificato dalla legge 19/90, la condanna con sospensione condizionale della pena costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione o per l'inibizione della dichiarazione di inizio di attività di vicinato.
3. La sentenza di condanna su richiesta delle parti (*"patteggiamento"*), ex art. 444 e 445 del codice di procedura penale, va equiparata ad un'ordinaria sentenza di condanna, fatti salvi gli effetti richiamati dall'art. 445 citato.
4. Nell'ambito dei requisiti professionali di cui alla lettera b) dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 114/98 per interpretazione analogica deve essere ricompreso l'aver prestato opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività del settore alimentare, anche in qualità di amministratore o agente.
5. Analogamente a quanto previsto dalla Regione nella modulistica approvata con la D.G.R. n. 3756 del 26.11.2004 il requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari è assolto provando *"di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio nell'ultimo quinquennio di vigenza del registro stesso (fino al 24.04.1999)"* anche per le altre attività di vendita al dettaglio.

#### **Art. 8 – Superficie di vendita e superfici a parcheggio**

1. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse e vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a depositi, area esterna alle casse, magazzini, spazi di lavorazione, uffici e servizi.
2. Ogni locale o complesso di locali, direttamente e funzionalmente collegati, identifica un unico esercizio commerciale.
3. Per gli esercizi misti, nell'autorizzazione è indicata la superficie di vendita complessiva dell'esercizio, restando nella piena disponibilità del negoziante la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.
4. La prevalenza del tipo di attività, negli esercizi con settore alimentare e non alimentare, è definita dalla maggior superficie di vendita utilizzata da ciascun settore.
5. Negli stessi locali è consentito l'esercizio di diversi tipi di attività, anche eventualmente esercitate da soggetti diversi, nel rispetto delle discipline specifiche di ciascuna attività e con l'individuazione della superficie d'esercizio relativa a ciascuna di esse. In tale caso, per le attività esistenti, ai soli fini della elaborazione dell'indice di equilibrio di cui al precedente articolo 3, il titolare dell'attività commerciale è tenuto a presentare una dichiarazione attestante la superficie attribuita ad ogni attività.
6. Le ditte la cui attività commerciale comporta occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero, sono tenute a chiedere, per le aree a tale uso adibite, l'autorizzazione gratuita prevista dall'art. 76 della L.R. 27.06.1985, n. 61.
7. L'esercizio dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio in una stessa struttura commerciale, può essere svolto in locali che, anche se dotati di comunicazioni interne non accessibili al pubblico, abbiano ciascuno un proprio ingresso dall'esterno. Restano esclusi i prodotti di cui all'art. 8, comma 4, della L.R. 15/2004 per i quali è consentito effettuare congiuntamente nello stesso locale l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio;
8. Analogamente a quanto già previsto dalla circolare regionale n. 23 del 21.12.1999, ai fini della interpretazione dell'art. 16, comma 3, della L.R. 15/2004 che definisce il parcheggio effettivo *"superficie individuata per la sosta dei veicoli, con esclusione della viabilità di accesso e di distribuzione"* e anche, ad esempio, percorsi pedonali, verde, aiuole, spartitraffico, postazione carrelli ed aree per depositi di varia natura, si intende che la superficie a parcheggio effettivo corrisponde pertanto ai soli spazi destinati agli stalli e relativi spazi funzionali alla manovra.



#### **Art. 9 – Particolarità merceologiche dei settori**

1. La vendita al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti appartenenti a settori merceologici diversi, è consentita nell'esercizio che abbia nel proprio settore merceologico il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulti di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, tenendo conto dei valori di mercato dei rispettivi prodotti.
2. I prodotti alimentari a base di carni possono essere posti in vendita comunque preparati e confezionati, ed anche allo stato di precotti. La cottura potrà essere effettuata anche nell'esercizio, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
3. Per la vendita di prodotti di "erboristeria" l'esercizio deve essere autorizzato o abilitato sia per il settore alimentare che per quello non alimentare o misto.
4. I titolari di autorizzazioni comprendenti le ex categorie della tabella XIV "prodotti dietetici" o "alimenti surgelati" hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti del settore alimentare.
5. L'attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali è vincolata all'attività principale di farmacia, rivendita di generi di monopolio o distributore di carburanti e non possono essere cedute separatamente da tale attività.
6. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'assaggio gratuito di essi organizzato dal venditore a fini promozionali, o di scelta dei prodotti in vendita.
6. I titolari di autorizzazioni comprendenti le ex tabelle I - IA - VI, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti del settore alimentare e di quello non alimentare.

#### **Art. 10 – Attività di vendita stagionali e temporanee**

1. Per "stagione" si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio l'attività.
2. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività di vendita può essere svolta in via temporanea, previa presentazione al Comune dell'apposita dichiarazione di inizio attività di vicinato, che avrà effetto dalla data di presentazione, a condizione che sia dimostrata la sussistenza dei requisiti professionali e morali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 e del rispetto della normativa igienico-sanitaria ed urbanistica.

#### **Art. 11 – Distributori automatici**

1. La vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici, svolta in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è considerata come apertura di un esercizio al dettaglio ed è soggetta alla comunicazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 114/98 ed al possesso dei relativi requisiti.
2. L'installazione in un esercizio o nelle sue immediate adiacenze di apparecchi automatici per la vendita al pubblico al dettaglio di prodotti compresi nel settore merceologico, è subordinata soltanto all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, ove occorra, a quelle di polizia stradale, ed è consentita al solo titolare dell'esercizio o ad altre persone con il suo consenso, purché in possesso dei requisiti prescritti.
3. L'installazione in un esercizio pubblico o nelle sue immediate adiacenze, di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è subordinata soltanto all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, ove occorra, a quelle di polizia stradale, ed è consentita al solo titolare dell'esercizio o ad altre persone con il suo consenso, purché in possesso dei requisiti prescritti.
4. Qualora la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e con attrezzature per la somministrazione, l'installazione di tali apparecchi è considerata come apertura di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, ed è soggetta alle stesse norme previste dalla legge 287/91.

#### **Art. 12 – Comunicazioni**

1. Sia nei casi di presentazione di dichiarazione di apertura o modifica degli esercizi di vicinato che a seguito del rilascio delle autorizzazioni per le medie o per le grandi strutture di vendita, il Comune

provvede ad informare preventivamente, anche mediante la comunicazione di avvio del procedimento, che l'effettiva attivazione dell'esercizio è soggetta:

- al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi;
  - al rispetto della normativa sulla disciplina dell'igiene degli alimenti;
  - al possesso dell'agibilità dei locali corrispondente alla situazione del negozio attivato;
  - all'ottenimento delle abilitazioni, autorizzazioni o licenze previste dalle leggi o dai regolamenti per la vendita di particolari prodotti (preziosi, ottica, cose antiche o usate, funghi freschi, armi ed esplosivi, fitofarmaci).
2. Per gli esercizi di vendita e per le altre forme speciali di vendita al dettaglio contestualmente all'inizio dell'attività o alla attivazione delle modifiche dichiarate, comunicate o autorizzate, l'interessato ne dà comunicazione al Comune mediante l'apposito modulo predisposto dall'ufficio competente
  3. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese è soggetta a previa comunicazione al Comune.
  4. È altresì soggetta a comunicazione al Comune la modifica della denominazione o della ragione sociale delle società esercenti l'attività commerciale.
  5. Per gli esercizi di vicinato e le forme speciali di vendita al dettaglio, qualora entro sei mesi dalla data di presentazione della dichiarazione o comunicazione al Comune, non sia stato dato inizio all'attività, la relativa dichiarazione o comunicazione diventa inefficace, con l'obbligo da parte dell'ufficio competente di darne comunicazione all'interessato.

#### **Art. 13 – Subingresso di esercenti attività sottoposte ad autorizzazione**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante abbia i requisiti professionali e morali per l'esercizio dell'attività. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente ad un solo settore merceologico di un esercizio.
2. Il subentrante già in possesso dei requisiti, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività, solo dopo aver presentato apposita dichiarazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22, comma quarto, lettera a) del D.Lgs. 114/98, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
3. Il subentrante per causa di morte, non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e aver presentato apposita dichiarazione di subingresso al Comune. Qualora non inizi l'attività entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
4. Fermo restando il disposto dei commi precedenti, il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa, per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dandone immediata comunicazione al Comune.
5. Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e presentato apposita dichiarazione di subingresso al Comune. Decade da tale diritto nel caso in cui non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 114/98.
6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Qualora chi subentra non dichiari il subingresso e non inizi l'attività entro il termine di cui all'art. 22, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 114/98, decade dal diritto di esercitare tale attività.
7. Nei casi in cui il tribunale autorizzi la continuazione dell'impresa commerciale da parte di un incapace, chi tutela ai sensi di legge gli interessi dell'incapace deve darne immediata comunicazione al Comune, incaricando per la conduzione dell'esercizio idonea persona in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai

sensi di legge, l'interessato deve darne comunicazione al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale. Qualora non venga in possesso dei requisiti entro il termine di un anno, dalla detta cessazione di incapacità, decade dal titolo o dal diritto per l'esercizio dell'attività, salvo che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile.

8. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 287/91, fino all'entrata in vigore della specifica normativa. Per tale attività rimane l'obbligo dell'iscrizione al R.E.C. ed i termini di un anno indicati ai commi precedenti vanno intesi in 180 giorni, a norma dell'art. 4 comma 1 lettera a) della legge 287/91.
9. I termini previsti dal presente articolo potranno essere prorogati da parte del responsabile del servizio, su motivata istanza della ditta.
10. Nell'ipotesi di subingresso, essendovi una modificazione puramente soggettiva nella titolarità di un'attività già esistente, è consentito al soggetto subentrante proseguire immediatamente l'attività del dante causa previa presentazione della relativa dichiarazione di inizio attività e fatto salvo comunque il potere di verifica da parte del Comune in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

Tale interpretazione si pone in linea con l'orientamento formulato dal Ministero dell'Industria nella circolare esplicativa n. 3467/C del 28.05.1999, con riferimento all'analogia fattispecie richiamata all'articolo 26, comma 5 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114.

#### **Art. 14 – Sanzioni**

1. Per le violazioni delle presenti norme, fatte salve le sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. n. 114/98, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

#### **Art. 15 – Norma finale**

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente normativa, si rinvia ai criteri contenuti nella L.R. n. 15/2004, che hanno valore di norma per la programmazione commerciale in questo Comune.
2. Per gli aspetti di programmazione urbanistica, si fa riferimento alla disciplina contenuta nel P.R.G. e nelle relative norme di attuazione.
3. Le presenti norme hanno validità fino alla eventuale emanazione di nuove norme di programmazione comunale, comunque, per quanto compatibili, con le disposizioni di legislazione nazionale e regionale.



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Proposta di deliberazione con oggetto:

L.R. n° 15/2004

Crocetta del Montello, li 21.2.06

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1 FAVOREVOLE

1 FAVOREVOLE

1 CONTRARIO

1 CONTRARIO

L'Istruttore del provvedimento

Il Responsabile del Servizio

Crocetta del Montello, li 21.2.06

PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1 FAVOREVOLE

1 FAVOREVOLE

1 CONTRARIO

1 CONTRARIO

L'Istruttore del provvedimento

Il Responsabile del Servizio

Crocetta del Montello, li



ORIGINALE

Delibera n°4  
in data 28 febbraio 2013

**Comune di Crocetta del Montello**  
**PROVINCIA DI TREVISO**

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Liberalizzazione delle attività economiche, semplificazione amministrativa e adeguamenti procedurali – Indirizzi di prima applicazione**

L'anno duemilatrecentoventi, addì 28 febbraio alle ore 20.00 nella Residenza Municipale, con inviti in data 22 febbraio 2013 si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale esegue l'appello:

**MAZZOCATO EUGENIO      PRESIDENTE**

N°	Cognome e nome	Pres	Ass.	N°	Cognome e nome	Pr es.	Ass.
1	TORMENA MARIANELLA		X	9	CONTE CLAUDIO	X	
2	MICHELIN ALBERTO	X		10	MORETTO ANDREA	X	
3	TORRESAN ROBERTO	X		11	CALDERINO PIETRO MARIA	X	
4	VENTURIN PASQUALINO		X	12	BIANCHIN ALDO	X	
5	BONOTTO ANDREA	X		13	FAVARO BRUNA		X
6	CASAGRANDE ALBERTO		X	14	VENTURIN ALESSANDRO	X	
7	PINCIN SILVIA	X		15	MORELLO FRANCO	X	
8	D'AMBROSO DIEGO	X		16	GAZZOLA MASSIMO	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Ugo Della Giacomina

Il Sig. Mazzocato Eugenio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i Consiglieri: Conte, D'Ambrosio Morello

n° ... registro atti pubblici

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art.134 D.Lgs. n.267/2000)**

Io sottoscritto messo notificatore attesto che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune di Crocetta del Montello ed ivi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi.

Addì .....

IL MESSO NOTIFICATORE

**Oggetto: Liberalizzazione delle attività economiche, semplificazione amministrativa e adeguamenti procedurali – Indirizzi di prima applicazione.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESO ATTO** che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni "potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", e l'articolo 4, comma 4, della L. 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che *"La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione"*.

**PRESO ATTO**, altresì, che sono state emanate recenti normative al fine di un'azione riformatrice condotta nel richiamo della disciplina comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituendo principio generale dell'ordinamento nazionale, nonché per favorire la libertà di apertura di esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;

**DATO ATTO** che con tali nuove normative sono state modificate procedure e disposizioni regolamentari a disciplina di diverse materie economiche, e conseguentemente è necessario adeguare - in prima battuta, con opportuni indirizzi e criteri programmatici - quante tra queste sono interessate dalle riforme di liberalizzazione;

**PRESO ATTO** che per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 30 sono intervenuti i seguenti dispositivi e pronunce:

- relativamente all'articolo 3 *"Orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio"*: sentenze TAR Veneto di sospensione dell'efficacia di diverse ordinanze sindacali pronunciate nella riunione del 22 febbraio 2012 in conformità al dettato della L.R. 30/2011 fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale della questione della costituzionalità dell'art. 3 della legge della Regione Veneto in relazione agli artt. 41 e 117, comma 2°, lett. e) ed m), Cost. Il TAR ha motivato dette ordinanze con la seguente motivazione: *"Considerato che sussiste il requisito del periculum in mora, in quanto il danno emergente e il lucro cessante derivante alla parte ricorrente e il nocumento derivante al pubblico dei consumatori dall'obbligo generalizzato, salve eccezioni, di chiusura dell'attività di vendita al dettaglio nei giorni festivi e di domenica sono comparativamente superiori al danno derivante dalla sospensione di tale obbligo agli esercizi commerciali meno strutturati per fronteggiare la concorrenza nei predetti giorni, mentre il danno ai lavoratori dipendenti è dubbio, tenuto conto del rischio di incidenza negativa della chiusura sui livelli occupazionali; né risultano provati ulteriori gravi inconvenienti dovuti al mancato generalizzato obbligo di chiusura"*;
- relativamente all'articolo 4 *"Disposizioni transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita e parchi commerciali"*: delibera di impugnazione del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 2012, ricorso registrato alla Corte Costituzionale al n. 43/2012, dalla quale si evince che la norma regionale determina una ingiustificata restrizione della concorrenza, posto che la sospensione del rilascio di nuovi provvedimenti autorizzatori ha il chiaro effetto di cristallizzare il mercato nel suo assetto esistente e si traduce nella sospensione per un anno della libertà, costituzionalmente garantita, di accesso al mercato. L'illegittimità della norma discende dal contrasto con gli obiettivi e le previsioni della direttiva 123/2006/CE (c.d. direttiva Servizi), la quale proprio al fine di garantire un mercato interno dei servizi realmente integrato e funzionante ha sottoposto a condizioni assai stringenti la possibilità per i legislatori di subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione. La norma in esame, frapponendo un ostacolo alla libera esplicazione delle forze economiche nel mercato dei servizi, si pone in contrasto con gli obiettivi e le previsioni della direttiva 2006/123/CE, e viola, conseguentemente, l'art. 117, primo comma, della Costituzione che impone anche alle Regioni l'osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, oltre ad interferire con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza riconosciuta dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

VISTO il D Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore \_\_\_\_\_, e dato atto che non necessita in merito il parere contabile;

Il Sindaco relaziona al Consiglio. Abbiamo ritenuto di approfondire i temi posti da questa delibera che in un primo tempo avevamo pensato di presentare lo scorso settembre perché ci sono alcuni aspetti che sono molto delicati. Fondamentalmente siamo sollecitati ad un processo di liberalizzazione che in larga parte condividiamo, ma siamo anche convinti che questo comporti delle criticità.

Ci sono degli aspetti come la quiete pubblica o la tutela dei ragazzi giovani che è sempre più complicato assicurare venendo meno sul piano del diritto le nostre possibilità di farle valere. Abbiamo cercato di farlo egualmente con l'augurio che il diritto evolva delle forme di tutela che accompagnino i nostri punti di vista.

Cons Gazzola : Comprendiamo queste preoccupazioni, si tratta di un processo che favorisce la grande distribuzione a danno del piccolo esercizio e questo è preoccupante. Pensiamo all'aspetto degli orari

Il Sindaco : E' un processo di intensa trasformazione. I Centri Commerciali in rapido sviluppo fanno morire un tessuto tradizionale che viene perduto in modo irreversibile.

Cons Morello : Il 30 settembre entrano in vigore delle norme che avremmo dovuto recepire entro quella data?

Sindaco : In parte è già avvenuto che la normativa nazionale sia diventata esecutiva prescindere dai nostri regolamenti. Questo era previsto. Noi abbiamo preferito approfondire alcuni temi e cercare di sviluppare alcune tutele

Con Morello : Condivido le preoccupazioni manifestate sulle Sale Giochi e condivido che vengano limitate ove possibile a tipologie compatibili con la nostra impostazione.

Previa votazione palese espressa nei modi di legge

presenti: n. 13  
votanti n. 13  
favorevoli n. 13  
contrari n. 0  
astenuti n. 0

## DELIBERA

1) APPROVARE in prima applicazione, gli indirizzi - predisposti nel testo che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A) – relativi alle liberalizzazioni delle attività economiche, alla semplificazione amministrativa e agli adeguamenti procedurali in base a norme già in vigore;

2) DISPORRE la disapplicazione delle norme regolamentari vigenti in contrasto con le intervenute normative in premessa citate, nei termini indicati nel predetto ALLEGATO B);

3) APPROVARE la modifica del regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 26/03/2012, indicata nell'allegato B), nello specifico trattasi dell'art. 4, comma 1, lett. c) in quanto, ai sensi dell'art. 2 comma 2/bis della L. 29/1991, l'attività di onicotecnico deve essere svolta da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge n° 1/1990. Nell'articolo approvato da Regolamento va tolta la parte tra parentesi con la seguente dicitura (*solo nei casi in cui si effettui la sola applicazione e decorazione di unghie artificiali, mentre l'attività di ricostruzione unghie deve essere svolta da soggetti in possesso di requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge n° 1/1990*).



4) DEMANDARE al Servizio attività produttive - in esecuzione della presente - l'aggiornamento degli strumenti regolamentari interessati per ciascuna materia e la pubblicazione degli stessi nei termini e con le modalità di legge, fatta salva la successiva approvazione da parte dello Stato e della Regione delle disposizioni normative di competenza.

5) DICHIARARE il presente atto deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con separata votazione ;

Previa votazione palese espressa nei modi di legge

presenti: n. 13

votanti n. 13

favorevoli n. 13

contrari n. 0

astenuti n. 0

## PARERE TECNICO

I processi di liberalizzazione avviati sul piano Europeo , collocati entro l'ambito logico giuridico della tutela della concorrenza , sono tali da imporre un progressivo adeguamento dei Comuni alle norme europee sulla scorta di successive innovazioni giurisprudenziali e normative ; queste di fatto rendono ben presto obsolete parti più o meno estese dei regolamenti e dei programmi periodicamente messi a punto dall'ufficio commercio.

Il presente atto risponde peraltro ad un sollecito specifico del legislatore, che intende in questo modo promuovere l'adozione di atti che implicano una presa d'atto a tutti i livelli di un nuovo paradigma operativo e interpretativo in materia commerciale.

Con riferimento al tema scottante delle limitazioni apportabili sul piano regolamentare su siti sensibili specificamente determinati , nei quali si condensano specifiche problematiche, è necessario precisare che la delibera contiene importanti preclusioni di principio, fondate su solide ragioni di interesse collettivo, ma che la reale e concreta capacità del Comune di rispondere a questi problemi con la rigorosa applicazione dei propri regolamenti interni è da ritenere tutt'altro che provata. In effetti la possibilità di distinguere tra le sorti delle sale giochi e quelle dei normali esercizi, vietando alle prime ciò che è consentito alle seconde, dovrà essere verificata nella sua portata e consistenza sulla base dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale che si avrà , ricordando che già in svariate occasioni le resistenze dei Comuni sono state vanificate e punite con sentenze fondate su ragioni di diritto cioè sulla attuale normativa.

  
Il Capo settore ag  
Dr Mario Favaro



**COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO**

Provincia di Treviso  
via s. andrea, 1 – cap 31035 cod. fisc. 00449960269  
**Ufficio Commercio**

Prot. nr. 9700/12

Crocetta del Montello, 31/12/2012

**PROGRAMMAZIONE PUBBLICI ESERCIZI PER LA  
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**  
Relazione Ufficio Attività Produttive

**Premessa:**

Per l'esercizio delle attività economiche, in conformità ai principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo (Direttiva Bolkestein) relativa ai servizi nel mercato interno ed al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato, si è avviato un processo di LIBERALIZZAZIONI volto a porre una serie di misure di semplificazione.

Attualmente tagliare i costi della burocrazia per le imprese e la giungla delle procedure è dunque impegno prioritario dell'azione di Governo.

Il processo di liberalizzazione avviato con la normativa comunitaria sopra richiamata ha avuto un'ulteriore espansione a partire dalla seconda metà dello scorso anno, a seguito degli interventi normativi emanati dallo Stato nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 117, comma 2, lettere e) e m) della Costituzione.

**Trattasi in particolare dei seguenti provvedimenti :**

decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (cd. decreto Salva Italia) come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti per la semplificazione e lo sviluppo", come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

In particolare si evidenzia la portata dell' articolo 31, comma 2 del D. L. n° 201, convertito con la L. n° 214/2012, che così recita:

**"2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.**

In applicazione di dette nuove normative, dal 01 ottobre 2012, i Criteri di programmazione per l'apertura di pubblici esercizi adottato con D.C. n° 9 del 2009 sono illegittimi e disapplicabili, in quanto in contrasto con le linee guida del precedente articolo 31 del D.L. n° 201.

## Proposta di programmazione pubblici esercizi:

La presentazione di proposta criteri elaborata dall'Ufficio Attività Produttive e presentata al gruppo di maggioranza ha dato come esito di indirizzo l'obiettivo di creare delle ZONE TUTELE, individuate nel territorio comunale, coincidenti con la perimetrazione dei CENTRI STORICI DI CROCIATA, CIANO DEL MONTELLO, e NOGARE', oltre alle TUTELA DI ZONE VICINE A LUOGHI SENSIBILI (scuole, case di Riposo, luoghi di cura, luoghi destinati al culto, cimiteri, zone di particolare pregio artistico),

con il DIVIEIO di :

1. di dare spettacoli esterni al locale;
2. di effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali all'interno del locale, quali attività occasionali ed accessorie all'attività principale di somministrazione previsti dall'art. 31, comma 2 della L.R. 29/2007;
3. di installazione ed utilizzo videogiochi o apparecchi da trattenimento in genere riconducibili all'art. 110 del TULPS (R.D. 773/1931).

**Per analogia e per le medesime criticità causate da attività che necessitano la tutela di particolari zone sensibili è stato proposto il divieto delle attività di SALE GIOCO esercitate anche in assenza di somministrazione alimenti e bevande ai sensi dell'art. 86 del TULPS.**

## Analisi proposta di programmazione pubblici esercizi:

Questo Ufficio ha provveduto ad una analisi della proposta politica riguardante la possibilità di porre limitazioni alla libertà di apertura attività pubblici esercizi nel territorio comunale. Nella considerazione che le limitazioni non riguardano il diniego di nuove aperture ma limitazioni ad attività complementari da svolgersi nei locali posti in zone tutelate, esclusivamente a riguardo della tutela della salute, dei lavoratori: in quanto le limitazione di attività complementari svolte all'interno di zone densamente abitate salvaguardia i residenti da attività che provocano maggior disturbo se paragonate ad attività di commercio quali la vendita al dettaglio, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano: in quanto nelle zone tutelate possono esserci problematiche relative a parcheggi, e dei beni culturali.

Alcune sentenze emesse a seguito di programmazione pubblici esercizi più specificatamente rivolte ad attività di sale gioco :

### **TAR PUGLIA – Sentenza n° 593/2008:**

Il TAR ha dichiarato l'illegittimità di un regolamento comunale che prevedeva limitazioni all'installazione di apparecchi da gioco, rilevando che "l'eventuale intervento regolamentare dei Comuni nella materia dell'attività di videogioco non può riguardare la disciplina del contingentamento numerico degli stessi, già definita dalla normativa statale, giacché l'eventuale regolazione comunale configurerebbe non solo un indebito intervento nella materia della tutela dell'ordine e sicurezza pubblica (rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2 lett. h della Costituzione), ma anche una indebita restrizione del diritto di libertà di iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione).

#### **TAR CAMPANIA – Sentenza n° 1888/2010:**

Ricorso contro il Comune di Forio che aveva adottato propria ordinanza limitando l'uso di apparecchi da gioco.

Il ricorso è stato accolto a favore della ditta installatrice dei giochi in quanto i poteri del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 267/2000 non possono essere quelli finalizzati alla attività di prevenzione e repressione, in quanto la disciplina si sovrappone ai poteri dello Stato ricorrendo a poteri extra attribuitigli dal citato art. 54.

Il comune deve risarcire per un importo di € 1500,00.

#### **TAR LOMBARDIA- Sentenza n ° 1484 /2012**

Ricorso contro il Comune di Bagnolo Mella contro ordinanza recante fissazione orario massimo apertura sala giochi e regolamento disciplina dell'attività di sala giochi. Il Tribunale accoglie il ricorso da parte della ditta installatrice giochi per eccesso di potere e lesione del diritto di iniziativa economica, dal momento che le statuizioni contestate ledono i diritti fondamentali di libertà di iniziativa privata in assenza di adeguata motivazione.

Le spese di giudizio sono a carico dell'amministrazione comunale.

#### **TAR LOMBARDIA – ORDINANZA N. 998 – 2012**

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del regolamento comunale per l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e svago, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 29.3.2012, ed in particolare degli articoli 6, 7 e 16, nonché di ogni atto presupposto e conseguente.

Ritenuto:

che quantunque in tema di regolamentazione dell'attività delle sale da gioco, la giurisprudenza costituzionale abbia valorizzato la possibile, concorrente tutela dei *“soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale”*, e ciò per *“prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo”* (sentenza n. 300 del 2011), appare dubbia la sussistenza della competenza delle Amministrazioni comunali ad adottare – come nel caso di specie – appositi regolamenti recanti previsioni di carattere limitativo all'insediamento delle viste attività, in difetto di una puntuale base normativa;

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) accoglie la domanda di sospensione cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 gennaio 2013.

**Inoltre anche in termini di limitazioni ad orari di pubblici esercizi, esempio dello spirito delle ultime liberalizzazioni è la bocciatura del ricorso della Regione Veneto verso la Corte Costituzionale, il quale sentenza che le Regioni non possono opporsi alle liberalizzazioni del commercio: sentenza n. 299 depositata il 19 dicembre u.s.**

## Considerazioni conclusive:

**Punto 1. - divieto di dare spettacoli esterni al locale:**

**Attività soggetta a rilascio di licenza ai sensi dell'art. 68, 69 e 80 del TULPS**

Un diniego di autorizzazione ad effettuare trattenimenti musicali all'esterno del proprio esercizio pubblico può creare contraddittorio tra amministrazione e titolare del locale che difficilmente sfocia in un ricorso al Giudice.

**Punto 2. - divieto di effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali all'interno del locale, quali attività occasionali ed accessorie all'attività principale di somministrazione previsti dall'art. 31, comma 2 della L. R. 29/2007;**

**Attività autorizzata a seguito di presentazione richiesta di nulla osta ai sensi dell'art. 1313 Regolamento Comunale Acustico, previa presentazione di RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO**

Un diniego di autorizzazione ad effettuare trattenimenti musicali all'interno del proprio esercizio pubblico può creare contraddittorio tra amministrazione e titolare del locale. Sarebbe opportuno rivedere il Regolamento Acustico – art. 12, che nella fattispecie indica i requisiti acustici passivi richiesti fra unità dedicata a pubblico esercizio e le altre appartenenti allo stesso edificio, se serve limitare ulteriormente nelle zone tutelate tale livello sonoro.

**Punto 3. - divieto di installazione ed utilizzo videogiochi o apparecchi da trattenimento in genere riconducibili all'art. 110 del TULPS (R.D. 773/1931)**

**Attività soggetta a presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 30, 40 del TULPS e artt. 151 e 193 del Regolamento di esecuzione TULPS**

Un diniego di autorizzazione ad detenere nel proprio locale di somministrazione alimenti e bevande di apparecchi da gioco, includendovi anche le SALE GIOCO, come vediamo dalle summenzionate sentenze, può essere rischioso contro un ricorso da parte delle aziende fornitrici, in quanto tali sentenze ribadiscono il concetto che tale materia è regolamentata dallo stato e non è di competenza dell'ente locale, qualora intervenga per tutelare preventivamente il territorio da fatti di ordine pubblico.

Perdere di fronte ad un ricorso significa incorrere ad un probabile danno erariale per il Comune

Può dare forza alle motivazioni per cui si ritiene di limitare tali attività NELLE ZONE TUTELE, includendovi anche le SALE GIOCO, per cause oggettive strettamente collegate a problemi di accesso e viabilità.

**E' interessante capire che gli interessi attuali dello Stato sono orientati per incentivare l'uso di tali apparecchi anziché limitare.**

Questo può essere desunto anche dalla proposta di disegno di legge del Ministro alla Salute Balduzzi, la quel bozza fissava, per l'apertura di sale gioco e scommesse, distanze minime dai luoghi sensibili (500 mt da scuole, chiese, ospedali ecc), e cancellata dall'ultima conversione in legge. Ciò che rimane della proposta di legge è che i Monopoli dello Stato dovranno riesaminare progressivamente la posizione delle sale slot eccessivamente vicine a scuole, chiese e ospedali, sulla base delle indicazioni trasmesse dai comuni, ma in ogni caso tenendo in considerazione gli interessi del settore e il consolidamento del gettito.

L'Ufficio Commercio rimane in attesa di indicazioni per proseguire l'iter di approvazione criteri (consultazione enti maggiormente rappresentativi del settore).

Vettoretti Maria Teresa

**ALLEGATO A)**



**COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO  
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**PROGRAMMAZIONE PUBBLICI ESERCIZI PER LA  
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO  
DI ALIMENTI E BEVANDE**

**ALL. A) ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIERE N° 4 DEL 28.02.2013**

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI  
CRITERI**

**NORMATIVA**

LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2007 N. 29  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 2026 DEL 3 AGOSTO 2010  
D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 E S.M.I. (ART. 8, C. 1 LETT. H, E ART. 64, C. 3)  
D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO NELLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214 (ART. 31, C. 2, E ART. 34)  
D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO NELLA L. 24 MARZO 2012, N. 27 (ART. 1)  
D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO NELLA L. 4 APRILE 2012, N. 35 (ART. 12)

# **INDICE**

<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>TITOLO I</b>	<b>3</b>
<b>Criteri di programmazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 1: Obiettivi della programmazione</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 2: Zone tutelate</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 3: Divieti in Zone tutelate</b>	<b>4</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>5</b>
<b>Norme procedurali generali</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 4: Apertura di nuovi esercizi e trasferimento di esercizi esistenti</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 5: Procedure</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 6: Comunicazione esito di chiusura dell'istruttoria</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 7: Subingresso</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 8: Trasferimento di sede all'interno o verso zone non tutelate ed ampliamento/riduzione della superficie di somministrazione</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 9: Trasferimento di sede all'interno e verso zone tutelate ed ampliamento della superficie di somministrazione</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 10: Attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 11: Procedure per le attività temporanee di somministrazione in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 12: Somministrazione in aree esterne ai pubblici esercizi</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 13: Prescrizioni tecniche per i plateatici pertinenziali dei pubblici esercizi</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 14: Variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 15: Cessazione attività di somministrazione di alimenti e bevande</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 16: Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative</b>	<b>10</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>11</b>
<b>Norme finali</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 17: Indirizzi per la disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 18: Limitazioni per motivi imperativi di interesse generale</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 19: Sanzioni</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 20: Abrogazione ordinanze precedenti</b>	<b>12</b>



## AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni *“potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*, e l'articolo 4, comma 4, della legge 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che *“La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione”*.

Il presente regolamento disciplina al Titolo I le norme procedurali e al Titolo II i criteri di programmazione per l'insediamento e l'esercizio nel territorio comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 21 settembre 2007 n. 29, giusti i principi dettati dall'articolo 8, comma 1 lettera h), e dall'articolo 64, comma 3, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che – anche alla luce delle recenti liberalizzazioni (articolo 31, comma 2, e articolo 34 del D.L. 201/2011; articolo 1 del D.L. 1/2012; articolo 12 del D.L. 5/2012) - consentono al Comune di prevedere *“sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio, divieti e limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per l'uso di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità”*.

Per *‘legge regionale’*, citata nel presente regolamento, deve intendersi la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 *“Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”*.

Per *‘SCIA’*, citata nel presente regolamento, deve intendersi la *‘segnalazione certificata di inizio attività’* di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.

---

## TITOLO I

### **Criteri di programmazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**

#### *Articolo 1: Obiettivi della programmazione*

1. Come già richiamato in premessa del presente regolamento, i criteri di programmazione individuano i seguenti obiettivi prioritari:
  - a) assicurare il corretto sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con le altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale;
  - b) incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
  - c) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile;

- d) tutelare zone con criticità tali da rappresentare elementi di incompatibilità con l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto a spiccata vocazione residenziale prive di elementi di attrazione, vicine ad aree ambientali o ad edifici che per loro pregio o destinazione devono essere oggetto di particolare tutela sotto il profilo della viabilità e dell'inquinamento acustico, nelle quali debba essere limitata o esclusa la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o il trasferimento di esercizi esistenti.
- 2 Per l'attuazione dei suddetti obiettivi vengono fissati i seguenti criteri di programmazione ai fini della salvaguardia di particolari zone del territorio, assoggettando pertanto al rilascio di apposita autorizzazione l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento - all'interno e verso zone tutelate - degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

## *Articolo 2: Zone tutelate*

1. Ai fini della programmazione degli esercizi, attuata con le presenti norme, nel territorio comunale sono definite zone tutelate i centri storici identificati dai vigenti strumenti urbanistici e inoltre le aree poste nelle immediate vicinanze di luoghi sensibili
- 2 Sono qualificati come luoghi sensibili:
- a) le scuole
  - b) le case di riposo
  - c) i luoghi di cura
  - d) i luoghi destinati al culto
  - e) i cimiteri
  - f) le zone di particolare pregio storico-artistico identificate come tali con specifici atti amministrativi delle autorità competenti
- 3 Per immediate vicinanze si intende una circonferenza attorno all'oggetto identificato al precedente comma pari a 200 metri

## *Articolo 3: Divieti in Zone tutelate*

1. Nelle zone identificate all'art. 2 è previsto, in ragione della peculiare natura dei luoghi e della loro conformazione edilizia, il divieto di effettuare le seguenti attività accessorie all'attività principale di somministrazione alimenti e bevande:
- **divieto** di dare spettacoli esterni al locale;
  - **divieto** di effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali quali attività occasionali ed accessorie all'attività principale di somministrazione previsti dall'art. 31, comma 2 della L.R. 29/2007;
  - **divieto di installazione ed utilizzo videogiochi o apparecchi da trattenimento in genere riconducibili all'art. 110 del TULPS (R.D. 773/1931).**
2. I divieti di cui al comma 1 possono essere derogati in occasione di particolare eventi o festività di interesse collettivo su iniziativa comunale. Inoltre è consentita la stipula di convenzioni specifiche con il Comune aventi durata non superiore a un anno, che regolano lo svolgimento delle suddette attività in deroga al divieto.
3. Le sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del TULPS presentano natura ed esigenze peculiari che emergono dalla conformazione naturale, viaria e edilizia del territorio anche in ragione del dimensionamento reale e normativo degli esercizi e delle costruzioni; queste devono fruire infatti di un proprio spazio fisico ben individuato, delimitato e sorvegliabile, con

servizi adeguati alle proprie esigenze (viabilità, parcheggi ecc.) e non devono inoltre determinare impatti sulla sicurezza delle zone sensibili oppure incrementi del carico veicolare in grado di sollevare problemi di sostenibilità complessiva. Tale esigenza collettiva che diviene essenziale nelle zone sensibili individuate all'art. 2, non può che determinare il divieto di esercizio, in tali contesti, di **attività di sala giochi in assenza di attività principale di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 86 del TULPS**;

## **TITOLO II**

### **Norme procedurali generali**

#### ***Articolo 4: Apertura di nuovi esercizi e trasferimento di esercizi esistenti***

1. L'apertura di nuove attività, anche a carattere stagionale, e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono soggetti ad autorizzazione solo nelle zone tutelate. È altresì soggetto ad autorizzazione l'ampliamento della superficie di somministrazione all'interno di zone tutelate. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento negli altri casi, nonché la riduzione di superficie sono soggetti a SCIA.
2. Sono assoggettate ai criteri per le zone di tutela anche le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da associazioni e circoli non affiliati di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale.

#### ***Articolo 5: Procedure***

1. Le SCIA e le domande di autorizzazione devono essere redatte su appositi moduli resi disponibili dal Comune.
  2. Le stesse devono contenere – a pena di inammissibilità - quanto segue:
    - a) le generalità del segnalante/richiedente (nome, cognome e codice fiscale),
    - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, nonché – solo nel caso di SCIA - la sussistenza dei requisiti igienico sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali (vale a dire, agibilità e destinazione d'uso);
    - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale;
    - d) del caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali
  3. In caso di nuova apertura, ampliamento di esercizio di somministrazione già esistente o di cambio d'uso per apertura nuovo esercizio, deve essere prevista area destinata a parcheggi come il vigente strumento urbanistico stabilisce, con eventuale possibilità di monetizzazione.
  4. La SCIA deve contenere oltre quanto previsto al comma 2 le seguenti dichiarazioni:
    - a) che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
    - b) che i locali sono conformi alle disposizioni igienico-sanitarie;
    - c) che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
    - d) di avere la disponibilità dei locali.
- In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:
- a) pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, conforme al relativo titolo edilizio;

- b) documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
5. Nei casi di assenza di quanto sopra indicato, il responsabile del procedimento – nei termini e con le modalità previste nel vigente regolamento comunale per il procedimento amministrativo – per le SCIA adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, mentre per le istanze di autorizzazione dichiara l'inammissibilità delle stesse, disponendone conseguentemente la relativa archiviazione.  
La domanda o la SCIA deve essere sottoscritta a pena di nullità, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000
6. L'avvio dell'attività è altresì subordinato all'avvenuta presentazione all'U.L.SS. della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004

### ***Articolo 6: Comunicazione esito di chiusura dell'istruttoria***

1. La domanda di autorizzazione deve ritenersi accolta qualora – nei termini e con le modalità previste nel vigente regolamento comunale per il procedimento amministrativo – non venga comunicato il provvedimento di diniego o di interruzione del procedimento
2. A norma e disciplina dell'articolo 8 della legge regionale n° 29/2007, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve produrre - salvo proroga in caso di comprovata necessità e a pena di decadenza dal diritto di ottenere il titolo – la seguente documentazione:
- a) pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, conforme al relativo titolo edilizio;
  - b) documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  - c) idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
  - d) dichiarazione dalla quale si evince che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992.
3. Il rilascio dell'autorizzazione e il successivo avvio dell'attività sono subordinati all'avvenuta presentazione all'U.L.SS. della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004

### ***Articolo 7: Subingresso***

1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio o il subentrante per causa di morte, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, può iniziare l'attività previa presentazione al Comune di apposita SCIA.  
La stessa deve contenere – a pena di inammissibilità - oltre a quanto indicato al precedente articolo 2, comma 2, i seguenti elementi essenziali:
- a) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e gli impianti, nonché la superficie di somministrazione;
  - b) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la SCIA di aggiornamento della registrazione sanitaria.
  - c) apposita attestazione di trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda commerciale redatta dal notaio;
  - d1) (*in caso di subingresso senza modifiche*) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come disciplinata dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
  - d2) (*in caso di subingresso con modifiche*) quanto previsto al precedente art. 5, comma 4.
2. In ogni caso, decade dal diritto di esercitare l'attività il subentrante che – a norma dell'articolo 17, comma 1 lettera a) della legge regionale - non inizia l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data di decorrenza del contratto di cessione in gestione o titolarità della corrispondente azienda o ramo d'azienda

3. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività - comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento - solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita SCIA al Comune. In ogni caso il subentrante deve sempre notificare il Comune dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
4. Nel caso di subingresso del proprietario dell'attività di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale, ai fini dell'inizio dell'attività, lo stesso deve presentare apposita SCIA. Qualora il proprietario non segnali l'inizio dell'attività, deve comunque provvedere - entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dal diritto di subentrare - al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010. Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne comunque notizia al Comune.
5. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione di quote, deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.
6. Nel caso di cessione di quote societarie con contemporaneo mutamento della persona del legale rappresentante o del soggetto delegato all'esercizio dell'attività di somministrazione, il cessionario può continuare l'attività senza interruzioni, previa comunicazione al Comune in cui ha sede l'esercizio, alle stesse condizioni del dante causa, purché - qualora non ne fosse in possesso da subito - entro novanta giorni dall'atto di cessione documenti il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune dispone la sospensione dell'attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data dell'atto di cessione delle quote societarie, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.

***Articolo 8: Trasferimento di sede all'interno o verso zone non tutelate ed ampliamento/riduzione della superficie di somministrazione***

1. Il trasferimento di sede all'interno o verso zone non tutelate e l'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione nei medesimi contesti sono soggetti a preventiva SCIA al Comune. La medesima procedura si applica anche nel caso di riduzione della superficie di somministrazione nelle zone tutelate.
2. Detta SCIA deve contenere le seguenti dichiarazioni:
  - e) che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
  - f) che i locali sono conformi alle disposizioni igienico-sanitarie;
  - g) che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
  - h) di avere la disponibilità dei locali.
 In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:
  - c) pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, conforme al relativo titolo edilizio;
  - d) documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. L'avvio dell'attività è altresì subordinato all'avvenuta presentazione all'U.L. SS. della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004.

***Articolo 9: Trasferimento di sede all'interno e verso zone tutelate ed ampliamento della superficie di somministrazione***

1. Il trasferimento di sede all'interno e verso zone tutelate e l'ampliamento della superficie di somministrazione nei medesimi contesti sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte del Comune.

2. L'istanza deve essere presentata nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4. La comunicazione dell'esito di chiusura della relativa istruttoria segue le disposizioni di cui all'articolo 6.

### ***Articolo 10: Attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande***

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali ma solamente di quelli morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.
2. Le attività sono consentite per una durata non superiore a n. 30 giorni consecutivi e comunque per un massimo di tre manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione, come previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge regionale;
3. Nel caso di associazioni, comitati, gruppi o altri organismi collettivi, in allegato alla SCIA di cui al comma 1 deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.
5. In occasione di manifestazioni non gestite dal Comune le attività temporanee di somministrazione all'interno dell'area individuata dagli organizzatori sono ammesse solo previo consenso degli stessi.

### ***Articolo 11: Procedure per le attività temporanee di somministrazione in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari***

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, anche privi di qualsivoglia attività spettacolistica o di intrattenimento è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività corredata da una sintetica relazione descrittiva, planimetrie e dichiarazioni di conformità degli impianti (elettrico e gas, solo per le strutture provvisorie) e del corretto montaggio delle strutture.  
Nella stessa deve essere dichiarato il rispetto delle norme igienico-sanitarie, compresa la presentazione all'U.L.S.S. della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004. Tutta la documentazione va sottoscritta dal soggetto che presenta la SCIA, il quale diventa unico responsabile dell'attività dichiarata. Lo stesso deve firmare anche la succitata relazione descrittiva e la planimetria, che pertanto non vanno firmati da un tecnico abilitato salvo che l'organizzatore non lo ritenga opportuno.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia svolta contestualmente ad una manifestazione priva di qualsivoglia attività spettacolistica o di intrattenimento, non è prevista la verifica di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S.
3. Qualora detta attività sia svolta contestualmente ad una manifestazione che prevede attività spettacolistiche o di intrattenimento in strutture/locali con capienza inferiore a 200 persone, per le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo 141, comma 2, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento T.U.L.P.S.) circa la rispondenza del locale e degli impianti alle regole tecniche vigenti, per lo svolgimento del trattenimento deve essere presentata apposita SCIA a firma del soggetto organizzatore, corredata da una dettagliata relazione a firma di tecnico abilitato, unitamente ad idonei elaborati grafici e alle certificazioni degli impianti, qualora ivi installati.  
Rimane in capo all'organizzatore la valutazione in ordine all'eventuale richiesta di deroga degli orari ai limiti di legge per le attività rumorose, in base al vigente regolamento comunale sulla zonizzazione acustica.
4. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia svolta contestualmente ad una manifestazione che prevede attività spettacolistiche o di intrattenimento in strutture/locali con capienza superiore a 200 persone, per le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo 141, comma 1, del Regio

Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento I.U.L.P.S.) circa la rispondenza del locale e degli impianti alle regole tecniche vigenti deve essere presentata tutta la documentazione di cui al precedente comma, con esclusione della SCIA a firma di tecnico abilitato, in quanto detta verifica della solidità e sicurezza dei locali/strutture interessati, ai sensi dell'articolo 80 I.U.L.P.S., spetta alla competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Tutta la documentazione deve pertanto essere presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, salvo che per la SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande che può essere presentata prima dell'inizio della manifestazione medesima.

### ***Articolo 12: Somministrazione in aree esterne ai pubblici esercizi***

1. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve acquisire una specifica autorizzazione del Comune per l'utilizzo di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'esercente, se private; a tal fine deve essere ottemperata la vigente normativa in materia di impatto acustico, salvo diversa disposizione prevista dal regolamento di zonizzazione acustica o, in assenza, specifica ordinanza sindacale, nonchè rispettata la compatibilità edilizia
2. Per l'ottenimento della suddetta autorizzazione la ditta titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve presentare apposita istanza al comune allegando la seguente documentazione:
  - 2.1 planimetria a firma di tecnico abilitato dalla quale risulti:
    - a) pianta dei locali di esercizio, con le relative ripartizioni funzionali;
    - b) l'area esterna con indicazione della disposizione attuale e di progetto dei parcheggi e della viabilità interna alla stessa, nonchè della viabilità pubblica esistente nella zona di insediamento dell'esercizio;
    - c) se ricadenti in zone tutelate dovranno essere previsti parcheggi come stabilisce l'art. 5, comma 3.
  - 2.2 idonea documentazione prevista dall'articolo 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, in materia di impatto acustico.
3. Il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione esterna è subordinato alle seguenti condizioni:
  - 3.1 disponibilità dell'area da autorizzare alla somministrazione esterna documentabile in base a concessione di occupazione di suolo pubblico, anche richiesta contestualmente alla domanda, o a valido titolo di diritto privato, compreso - nel caso di ricavo della superficie di somministrazione in area condominiale - l'assenso dei condomini espresso in sede di assemblea in ottemperanza alle disposizioni del Codice Civile;
  - 3.2 qualora la superficie di somministrazione da autorizzare sia da realizzare occupando parcheggi previsti a standard obbligatorio dovrà essere preventivamente autorizzata la temporanea monetizzazione dei parcheggi per una superficie pari all'area esterna di somministrazione prevista come stabilisce l'art. 5, comma 3 e verificando l'effettiva esistenza di parcheggi pubblici nelle vicinanze dell'esercizio;
  - 3.3 parere favorevole espresso dai Servizi comunali competenti e dalla Polizia Locale in ordine alla sicurezza della viabilità interna ed esterna all'area del pubblico esercizio;
  - 3.4 nei casi di attività condotta in affitto d'azienda, assenso scritto del proprietario dell'azienda per l'ampliamento della superficie di somministrazione sull'area esterna.
4. L'esercizio dell'attività di somministrazione su area esterna è comunque soggetto:
  - 4.1 alle eventuali limitazioni di orario previste da apposita ordinanza sindacale;
  - 4.2 al divieto di installare attrezzature stabilmente ancorate al suolo o di realizzare opere soggette ad idoneo titolo edilizio, salvo ottenimento dello stesso nei casi e con le procedure previste dalla normativa edilizia.

5. L'avvio dell'attività di somministrazione su area esterna è altresì subordinato all'avvenuta presentazione all'U.L. SS. della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004

### ***Articolo 13: Prescrizioni tecniche per i plateatici pertinenziali dei pubblici esercizi***

1. L'installazione di tutte le strutture componenti il plateatico deve essere espressamente autorizzata dal Servizio Attività Produttive del Comune, il quale potrà disporre all'uopo del parere del Responsabile del Servizio Edilizia e del Comando di Polizia Locale, su presentazione di apposita istanza corredata da una relazione tecnica e di un elaborato grafico a firma di tecnico abilitato.
2. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Regolamento comunale per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario, in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno, indipendentemente dalla ricezione di ogni eventuale richiesta del Comune.

### ***Articolo 14: Variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali***

1. Se il procuratore/preposto, unico conduttore dell'attività recede volontariamente dall'incarico deve comunicarlo formalmente al Comune, alla società ed al Registro Imprese della CCIAA per gli adempimenti conseguenti (cancellazione); la società ha 90 giorni per inviare la SCIA di variazione del nuovo procuratore/preposto formalmente nominato. Qualora ciò non avvenga il Comune procede alla decadenza dell'autorizzazione, previo avvio del procedimento.
2. La società titolare dell'attività deve comunicare tempestivamente al Comune ed al Registro imprese della CCIAA la revoca della procura al procuratore o del preposto; la società ha 90 giorni per inviare la SCIA di variazione del nuovo procuratore/preposto formalmente nominato. Qualora ciò non avvenga il Comune procede alla decadenza dell'autorizzazione o del titolo abilitativo, previo avvio del procedimento.
3. Qualora la società titolare dell'attività in possesso dei requisiti professionali nella persona del legale rappresentante dovesse modificare il proprio assetto, deve garantire il possesso dei requisiti professionali comunicando entro 90 giorni l'avvenuta variazione al Comune ed al Registro imprese della CCIAA. Qualora ciò non avvenga il Comune procede alla decadenza dell'autorizzazione o del titolo abilitativo, previo avvio del procedimento.

### ***Articolo 15: Cessazione attività di somministrazione di alimenti e bevande***

E' soggetto a Scia la cessazione a qualsiasi titolo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

### ***Articolo 16: Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative***

#### **1. SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE**

Per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. La superficie utilizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che non assuma rilevanza edilizia.



in termini di ampliamento dei locali, nel qual caso deve essere aggiornata anche la registrazione sanitaria.

2. **PRESENZA DEL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, PROCURATORE E PREPOSTO**

La presenza all'interno dell'esercizio dei soggetti in questione può non essere continuativa: gli stessi possono assentarsi temporaneamente, per motivi personali o comunque connessi alla gestione aziendale, lasciando ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività.

Perché si instauri un rapporto di effettiva "sostituzione" occorre che l'opera prestata dal dipendente o collaboratore abbia i caratteri dell'abitudine, continuità e permanenza, e che lo stesso abbia il potere di contrarre obbligazioni vincolanti per l'azienda.

3. **DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PROTEMPORE"**

In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare "pro tempore" per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro 180 giorni dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.

4. **ORARI DI PARTICOLARI ATTIVITÀ DI VENDITA**

Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali, di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale, ai fini della applicazione degli stessi orari degli esercizi di somministrazione, dovranno produrre apposita comunicazione dalla quale si evinca che l'attività prevalente è quella di produzione rispetto all'attività commerciale.

A tal fine le ditte, oltre ad essere in possesso della relativa registrazione sanitaria per il laboratorio di produzione, devono altresì essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per detta attività. La superficie adibita alla produzione non deve essere inferiore a quella destinata alla vendita.

5. **SOMMINISTRAZIONE IN PARTICOLARI CONTESTI**

Non è sottoposta alla disciplina regionale in quanto effettuata come prestazione di un servizio connesso all'attività "di istituto", la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 9 della legge regionale effettuata direttamente:

- da amministrazioni scolastiche, universitarie o altre istituzioni/enti di formazione, studio e ricerca, a favore rispettivamente del personale docente e degli alunni;
- da comunità religiose, a favore dei componenti ed ospiti e dei singoli visitatori dei suoi luoghi di culto e della sua sede;
- da amministrazioni di ospedali o di altri luoghi di cura, comprese le strutture sanitarie residenziali per anziani e per soggetti non autosufficienti, le case di riposo, ecc., a favore dei degenti e di chi presta loro assistenza;
- da amministrazioni militari, dalle forze di polizia e dei vigili del fuoco, a favore dei relativi appartenenti;
- da strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati, a favore dei propri ospiti.

Diversamente, qualora la somministrazione sia effettuata non direttamente dall'amministrazione, struttura od ente interessato ma da altro soggetto dagli stessi appositamente incaricato, questi deve presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevista dall'articolo 9 della legge regionale.

Non rientrano in questa fattispecie le mense aziendali di cui all'articolo 9, comma 1 lettera d), per le quali è comunque prevista la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

## **TITOLO III**

### **Norme finali**

## ***Articolo 17: Indirizzi per la disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande***

I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande possono determinare liberamente l'orario di apertura e di chiusura, in conformità con le eventuali disposizioni dei relativi regolamenti condominiali.

Il Sindaco, al fine di assicurare una civile convivenza tra attività di somministrazione e residenti, con propria ordinanza stabilisce:

- le modalità di comunicazione dello svolgimento dell'orario di esercizio dell'attività;
- l'orario massimo di esercizio dell'attività di somministrazione oggetto di sanzioni delle forze dell'ordine e/o relazioni di servizio della Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine, comprovanti situazioni che compromettono la civile convivenza;
- l'orario e le modalità di svolgimento delle attività accessorie alle attività di somministrazione;
- l'orario di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i plateatici e qualsiasi altra forma di ristoro all'aperto.

## ***Articolo 18: Limitazioni per motivi imperativi di interesse generale***

1. Limitazioni agli orari e/o prescrizioni all'esercizio dell'attività possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, per:
  - ragioni di ordine pubblico;
  - ragioni di pubblica sicurezza;
  - ragioni di sostenibilità ambientale, incluso l'ambiente urbano;
  - ragioni di sostenibilità sociale;
  - ragioni di viabilità;
  - la salvaguardia di zone di pregio artistico, storico, architettonico e paesaggistico;
  - la tutela della salute;
  - la tutela dei lavoratori;
  - evitare situazioni di abuso del consumo di alcolici;
  - non ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità e comunque per motivi imperativi di interesse generale. Quanto senza applicare le procedure di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. n. 29/2007, in conformità all'articolo 20 della medesima legge.
2. Limitazioni agli orari e/o prescrizioni all'esercizio dell'attività possono essere disposte, in via temporanea o permanente, per assicurare sia all'esterno che all'interno dei locali, il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la salute e la quiete pubblica. Ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della L.R. n. 29/2007, nonché agli articoli 12 e 13 del Regolamento comunale delle attività rumorose.

## ***Articolo 19: Sanzioni***

Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale e dell'art. 64 del D. Lgs. 59/2010, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di euro 50,00= ad un massimo di euro 500,00=**, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

## ***Articolo 20: Abrogazione ordinanze precedenti***

Sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/04/2009 di *"Approvazione criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali"* e n° 48/2010 *"Integrazione Criteri"*

-----

**Indirizzi in ordine alle norme dell'ordinamento comunale che devono intendersi disapplicate o abrogate relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove disposizioni legislative nazionali in materia di liberalizzazione e di semplificazione**

## LIBERALIZZAZIONI

### 1. COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.Lgs. 114/98 – L.R. 15/2004)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	art. 31 c. 2 D.L. 201/2011	libertà di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti e modifiche degli esercizi commerciali di media struttura di vendita	l'indice di equilibrio di cui all'articolo 3 dei "Criteri di programmazione commerciale per l'insediamento delle medie strutture commerciali e norme per l'esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa", approvati con delibera consiliare n. 4 del 21/02/2006
COMMERCIO ALL'INGROSSO	art. 35 D.Lgs. 59/2012 - art. 34 c. 3 D.L. 201/2011 - art. 8 c. 2 lett. c) D.L. 147/2012	libertà di esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio	Articolo 8 dei "Criteri di programmazione commerciale per l'insediamento delle medie strutture commerciali e norme per l'esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa", approvati con delibera consiliare n. 4 del 21/02/2006 - art. 8 c. 4 L.R. 15/2004

## 2. COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (L.R. 10/2001 - D.G.R. n. 2113/2005)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	art. 70 c. 4 D.Lgs. 59/2010	la competenza al rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è attribuita al primo Comune ove l'operatore intende esercitare l'attività	articoli __/__/ del "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n. ____ del ____ del ____ - D.G.R. n. 2113/2005
	art. 70 D.Lgs. 59/2010 – art. 34 c. 3 lett. e) D.L. 201/2011	libertà di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche anche con riferimento alle società di capitali regolarmente costituite o cooperative	articoli __/__/ del "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n. ____ del ____ del ____ - D.G.R. n. 2113/2005
AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
MERCATI	art. 34 c. 3 lett. b) D.L. 201/2011	non possono essere imposte distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di un'attività economica, in particolare per l'istituzione di mercati maggiori, fiere o mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, e l'eventuale svolgimento degli stessi in concomitanza di altri in territori adiacenti	articoli ____ del "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n. ____ del ____ - D.G.R. n. 2956/2001 - D.G.R. n. 2113/2005
	art. 16 c. 4 D.Lgs. 59/2010	le concessioni decennali rilasciate contestualmente alle autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio - in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 - devono ritenersi prorogate in via transitoria	articolo ____ del "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n. ____ del ____ - D.G.R. n. 2113/2005
	art. 70 c. 4 D.Lgs. 59/2010	la competenza al rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è attribuita al primo Comune ove l'operatore intende esercitare l'attività	articoli ____ del "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n. ____ del ____ - D.G.R. n. 2113/2005
	art. 70 D.Lgs. 59/2010 – art. 34 c. 3 lett. e) D.L. 201/2011	libertà di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche anche con riferimento alle società di capitali regolarmente costituite o cooperative	articoli ____ del "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n. ____ del ____ - D.G.R. n. 2113/2005

### 3. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (L.R. 29/2007)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	art. 31 c. 2 D.L. 201/2011	libertà di nuove aperture e trasferimenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	la matrice di programmazione di cui all'articolo 4 dei "Criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali", approvati con delibera consiliare n. 9 del 21/04/2009

**N.B.:** è data facoltà ad ogni Amministrazione adottare criteri di programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande conformi ai principi e motivi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, per "ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale". Analoga facoltà è riconosciuta dall'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 con riferimento ai principi e motivi "connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali".

### 4. CARBURANTI (D.Lgs. 32/1998 - L.R. 23/2004 - D.G.R. 497 del 18.02.2005)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
IMPIANTI	art. 83-bis D.L. 112/2008 (convertito in L. 133/2008) - D.L. 98/2011 (convertito in L. 111/2011) - art. 31 c. 2 e art. 34 c. 2 D.L. 201/2011 - D.L. 1/2012	libertà di apertura senza rispetto di distanze minime, di parametri numerici predefiniti o di superficie di servizio delle aree di servizio	norme incompatibili dei D.Lgs. 32/1998, della L.R. 23/2004 e della D.G.R. 497/2005 (o degli eventuali criteri approvati dal Comune in applicazione della D.G.R. medesima sui requisiti e caratteristiche delle aree per l'installazione degli impianti)
	art. 83-bis D.L. 112/2008 (convertito in L. 133/2008) - art. 31 c. 2 e art. 34 c. 2 D.L. 201/2011	possibilità di inserimento e di commercializzazione negli impianti di nuovi carburanti precedentemente non erogati libertà di esercizio all'interno degli impianti dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, c. 1, lett. b) L. 287/1991, fermi restando: <ul style="list-style-type: none"> <li>il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 64, cc. 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010);</li> <li>l'applicabilità della L.R. 29/2007 per le attività di somministrazione diverse da quelle di cui all'art. 5 c. 1 lett. b) della L. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari)</li> </ul>	
	art. 17 c. 4 lett. a) D.L. 1/2012		

### 3. QUOTIDIANI E PERIODICI (D.Lgs. 170/2001 - D.G.R. n. 1409/2003)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
PUNTI VENDITA	art. 31 c. 2 e art. 34 c. 3 lett. b) D.L. 201/2011	libertà di apertura e trasferimento dei punti vendita senza rispetto di distanze e di contingenti	articolo _____ del "Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, comprensivo anche dei parametri numerici per i punti vendita non esclusivi" - D.Lgs. 170/2001 - D.G.R. n. 1409/2003
	art. 34, c. 3 lett. d), D.L. 201/2011	libertà di vendita per i punti vendita non esclusivi sia di quotidiani che di periodici	articolo _____ del "Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, comprensivo anche dei parametri numerici per i punti vendita non esclusivi" - D.Lgs. 170/2001

# SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E ADEGUAMENTI PROCEDURALI

attività

nuove procedure

<p><b>SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLI PRIVATI (affiliati e non)</b> (art. 2-bis, c. 1, D.L. 79/2012, come integrato dalla L. 131/2012)</p>	<p>Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo sono limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore. Si continuano pertanto ad applicare l'art. 86, il D.P.R. 235/2001 e la L.R. 29/2007.</p>
<p><b>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</b> (art. 10 e 11 L.R. 24/2012)</p>	<p>Al fine di eliminare il contrasto con l'articolo 14, numero 2, della direttiva 2006/123/CE, viene prevista la possibilità per i Comuni di rilasciare autorizzazioni temporanee a tutti i soggetti che esercitano attività di impresa. La richiesta di autorizzazione o di subingresso nell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante va rivolta al primo Comune in cui il richiedente intende esercitare l'attività. Adeguamento regolamento com.le di cui alla deliberazione consiliare n. _____ del _____</p>
<p><b>SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE, MANIFESTAZIONI RELIGIOSE, TRADIZIONALI E CULTURALI, O EVENTI LOCALI STRAORDINARI</b> (art. 41 D.L. 5/2012)</p>	<p>Sostituzione dell'autorizzazione con la SCIA ed esercizio dell'attività nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla L.R. 29/2007 e dai "Criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali", approvati con delibera consiliare n. _____ del _____. Qualora l'attività venga svolta in strutture provvisorie, dovrà essere presentata la documentazione tecnica e le certificazioni di corretto montaggio delle strutture ed attrezzature installate. Resta soggetto all'articolo 68 TULPS il rilascio della licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici.</p>
<p><b>ACCONCIATORI, ESTETISTI, BARBIERI, TATUAGGI E PIERCING</b> (art. 2 D.L. 5/2012 - artt. da 30 a 33 L.R. 24/2012)</p>	<p>Autocertificazione del titolare dell'attività sulla idoneità igienico-sanitaria dei locali (e non più asseverazione a firma di tecnico abilitato o certificazione dell'U.L.SS.). L'esercizio dell'attività di acconciatore, già sottoposto a dichiarazione di inizio attività (DIA), è ora soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 della L. 241/90, così come modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010. Vengono disciplinate sia la designazione del responsabile tecnico, al fine di adeguare la normativa regionale a quanto previsto dall'articolo 77 del D.Lgs. 59/2010 (comma 1-bis), sia l'applicazione della SCIA (commi 1-ter e 1-quater). Pertanto, i regolamenti comunali devono prevedere l'obbligo e le modalità di esposizione, oltre che della SCIA, anche del nominativo del responsabile tecnico presente nei locali ove viene svolta l'attività, al fine di adeguare la normativa regionale all'articolo 77 del D.Lgs. 59/2010. Il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte è ora assoggettato a SCIA. Adeguamento regolamento com.le di cui alla deliberazione consiliare n. _____ del _____</p>
<p><b>NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE</b></p>	<p>Rimane tuttora in vigore la L.R. 22/1996 nelle more del recepimento da parte della Regione delle modifiche apportate alla L. 21/1992 (legge quadro) e dell'emanazione di apposito decreto da parte del Ministero dei Trasporti nel termine da ultimo fissato al 31.12.2012.</p>

## ALLEGATO 2/B

### **Guida alla disapplicazione delle norme regolamentari vigenti nel Comune di Crocetta del Montello in contrasto con le intervenute normative sulla liberalizzazione commerciale .**

Riferimenti normativi del Comune di Crocetta del Montello .....	2
PREMESSE NORMATIVE GENERALI.....	2
ELENCO DELLE NORME DISAPPLICATE: delibera della Giunta Regionale n 1010 del 5 giugno 2012 .....	3
1) Commercio al dettaglio su area privata ai sensi Lr 13 agosto 2004 n. 15 .....	3
2) Commercio al dettaglio su aree pubbliche ex Lr 6 aprile 2001 n. 10 Dgr 213 del 2 agosto 2005 .....	4
3) vendita di quotidiani e periodici, disciplinata dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 .....	5
4) vendita di carburanti, di cui alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23: .....	5
5) attività di commercio su aree pubbliche, di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 .....	6
6) attività di estetista, di cui alla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 .....	7
7) attività di acconciatore, di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 .....	7
8) Abrogazione delle norme comunali per la programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio comunale di cui alla delibera cc 9/2009 e 48/2010 .....	7
9) Modifica del vigente regolamento per la disciplina dell'attività di estetista approvato con delibera CC 12/2012 .....	8
PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO DI DISAPPLICAZIONE .....	9
AMBITI NORMATIVI COMUNALI INTERESSATI DALLE DISAPPLICAZIONI SOPRA ELENCAITE .....	9



## Riferimenti normativi del Comune di Crocetta del Montello

**Consiglio Comunale n. 49 del 28 settembre 2000 modificata con delibera CC n. 4 del 21.2.2006** : Criteri di programmazione commerciale per l'insediamento delle medie strutture commerciali e norme per l'esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa,

**Delibera del Consiglio Comunale n. 9/2009** avente ad oggetto : "Attività produttive . Indirizzi per la programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio comunale

**Delibera CC n. 48/2010** avente ad oggetto la "Programmazione delle attività commerciali di peculiare criticità per ragioni di sostenibilità e accessibilità ai luoghi "

**Cc n. 4 del 21.2.2006** in materia di programmazione delle medie strutture di vendita

**Cc n 12 del 29 marzo 2012** in materia di Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista

Si specifica che Avendo i principi di liberalizzazione già da tempo trovati parziali applicazioni nella realtà territoriale locale, il Comune ha approvato atti di pianificazione commerciale in ambiti specifici nei quali era pur sempre necessaria una disciplina pianificatoria ( v. **delibera del Consiglio Comunale n. 9/2009** avente ad oggetto : "Attività produttive . Indirizzi per la programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio comunale , oppure la **delibera CC n. 48/2010** avente ad oggetto la "Programmazione delle attività commerciali di peculiare criticità per ragioni di sostenibilità e accessibilità ai luoghi ")

Ricordato che a far data dal 28 marzo 2011 giusto atto Prot 2268 è stata attivata la disciplina relativa allo Sportello Unico attività produttive ex Dpr 7 settembre 2010 n. 160

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni la "potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", e l'articolo 4, comma 4, della L. 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che "La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, ... è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione";

\*\*\*\*\*

## PREMESSE NORMATIVE GENERALI

E' in corso un processo di intensa liberalizzazione delle attività commerciali e produttive con conseguente ricaduta sulla validità ed efficacia della regolamentazione di secondo grado degli enti locali;

I riferimenti fondamentali di un processo che coinvolge progressivamente tutti i settori del commercio sono il D. Lgvo 31 marzo 1998 n. 114 concernente la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" e la Direttiva Europea 2006/123/Ce ( meglio nota come direttiva Bolkestein);

Al tessuto normativo, fortemente innovativo, creato dalle suddette leggi si sono poi aggiunte, negli ultimi mesi, le seguenti leggi :

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122;

D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella L. 17 luglio 2011, n. 111;

D.L. 18 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148;

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 23 dicembre 2011, n. 214;

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27;

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35;

D.L. 22 giugno 2012 n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese";

L'intero assetto che ne deriva estende a massimo livello i principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, i quali divenendo principi generali dell'ordinamento hanno promosso la libertà di apertura di esercizi commerciali **senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura**, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;

L'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 – così come modificato dall'articolo 1, comma 4-ter della L. 24 marzo 2012, n. 27 – espressamente prevede che "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce **principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali**."

Con sentenza n. 200 del 20 luglio 2012 la Corte Costituzionale ha affermato che è costituzionalmente legittimo il principio di ampia liberalizzazione delle attività produttive, contenuto 'in primis' nell'articolo 3 del D.L. 138/2011 osservando in particolare che " il legislatore statale ha agito nell'ambito ad esso spettante della tutela della concorrenza "

La legge regionale 6 luglio 2012 n. 24 - per quanto attiene specificatamente agli ambiti di competenza del Servizio Attività Produttive trattati nel Titolo III "Attuazione della direttiva 2003/126/CE, relativa ai servizi nel mercato interno" - si propone di adeguare "la propria legislazione agli articoli 14 e 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, mediante l'abrogazione o la modifica delle disposizioni normative regionali contenenti la previsione di requisiti vietati per l'accesso o l'esercizio di attività di servizi", con particolare riferimento alle seguenti discipline:

## **ELENCO DELLE NORME DISAPPLICATE: delibera della Giunta Regionale n.1010 del 5 giugno 2012**

Vista la delibera della Giunta Regionale n.1010 del 5 giugno 2012 che opera una ricognizione delle disposizioni regionali in materia di commercio interessate dai sopravvenuti principi sopra descritti la quale elenca le disposizioni regionali che cessano di avere applicazione :

### **1) Commercio al dettaglio su area privata ai sensi Lr 13 agosto 2004 n. 15**

-Art. 14 comma 1 lett. h come attuato da Dgr 496/2005 che prevede un parametro numerico in rapporto alla densità degli esercizi di vicinato e medie grandi strutture di vendita per l'elaborazione di criteri di programmazione commerciale comunale relativa a medie strutture di vendita nonché per rilascio di autorizzazione commerciale concernente le medie strutture (il sistema del contingentamento confligge pertanto con l'art. 31 comma 2 del D.L. 201/2011);

-Art. 8 comma 4 con divieto di esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio, fatta eccezione per specifiche tipologie di prodotto elencate dalla legge ( tale divieto contrasta con l'art. 34 comma 3 del D.L. 201/2011);

## 2) Commercio al dettaglio su aree pubbliche ex Lr 6 aprile 2001 n. 10 Dgr 2113 del 2 agosto 2005

-Art 4 comma 1 come attuato con Dgr 2113/2005 : prevede che le autorizzative per commercio informale itinerante siano rilasciate dal Comune di residenza del richiedente se persona fisica o della sede legale se società ( la disposizione viola l'art 70 comma 4 D. Lgvo 59/2010 che attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante al Comune ove il richiedente intende avviare l'attività Poiché in virtù delle disposizioni statali e regionali vigenti l'autorizzazione all'esercizio del commercio itinerante ha validità nell'intero territorio nazionale, la citata fattispecie normativa si riferisce al primo Comune ove l'operatore intende esercitare l'attività);

- art. 1 comma 1, parte II, della D.G.R. n. 2113/2005, attuativa delle disposizioni di cui alla L.R. 10/2001: nei prevedere che le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche siano rilasciate a persone fisiche o società di persone, introduce una limitazione all'esercizio dell'attività economica attraverso l'indicazione della forma giuridica richiesta all'operatore ( contrasta con l'articolo 34, comma 3, lettera e) del D.L. 201/2011).

-art. 1 commi 2 e 3 parte I, 1, comma 2 e comma 1 parte III, della D.G.R. n. 2113/2005:i quali disciplinano le modalità di istituzione di nuovi mercati, nonché di ampliamento dei mercati esistenti. Al riguardo, occorre rilevare che i luoghi ove normalmente viene svolto il commercio su aree pubbliche sono soggetti al regime dei beni pubblici e, in quanto tali, sono ordinariamente destinati al soddisfacimento di fini di utilità generale. Conseguentemente, come peraltro confermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, spetta «all'Amministrazione il potere di determinare di volta in volta, discrezione/mente quale, tra i vari usi del bene demaniale, si presenti [...] più conforme agli interessi della collettività» (Cons. St., Sez. VI, sent. n. 1662/2002). La Regione considera come il principio di libertà di iniziativa economica privata, ancorché costituisca, come noto, principio di rango costituzionale ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, non possa escludere o limitare, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la scelta di merito - e come tale insindacabile -dell'Amministrazione locale in ordine alla possibilità di destinare o meno un luogo o un sito pubblico allo svolgimento di un mercato o di un posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica. Va altresì precisato che la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio, nel consentire lo svolgimento di un'attività commerciale all'interno di un'area destinata ad uso pubblico, persegue in primo luogo la finalità di offrire un servizio alla popolazione: da ciò consegue che l'interesse pubblico che viene prioritariamente in rilievo in sede di pianificazione comunale del settore è quello relativo alla tutela del cittadino consumatore. In tale ottica devono pertanto trovare applicazione le disposizioni in esame, le quali non si pongono necessariamente in contrasto con l'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 qualora i profili di valutazione sopra richiamati valgano a costituire un quadro di analisi conoscitiva che consenta di perseguire una migliore tutela del consumatore. Viceversa si ravvisa un contrasto fra le disposizioni in esame e la normativa statale da ultimo citata nella misura in cui le stesse si traducono in una limitazione ingiustificata all'esercizio dell'attività commerciale, in quanto basata esclusivamente su valutazioni di carattere economico ovvero rapportate alla consistenza e all'entità della rete distributiva esistente :

-le seguenti disposizioni, imponendo distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di un'attività economica, risultano in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), del D.L. 201/2011:

a) articolo 1, comma 3, parte III della D.G.R. n. 2113/2005: subordina l'istituzione di mercati maggiori al rispetto di una distanza minima superiore ai quindici chilometri da altri mercati settimanali che si tengano nella medesima giornata in altri Comuni;

b) articolo 5, comma 1, parte III della D.G.R. n. 2113/2005: prevede come, in caso di modifica non occasionale del giorno di svolgimento del mercato o della fiera, debba essere evitata la concomitanza, nel raggio di quindici chilometri, con altri mercati o fiere in svolgimento nello stesso giorno o mezza giornata;

c) lettera a), punto 5) della D.G.R. n. 2956 del 9 novembre 2001, attuativa delle disposizioni di cui alla L.R. 10/2001: subordina lo svolgimento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo al rispetto di una distanza minima superiore a venti chilometri da altri mercati della stessa tipologia che abbiano a svolgersi nelle medesime giornate.

-Articolo 2, comma 15 parte II, della D.G.R. n. 2113/2005: il quale prevede, in attuazione del D.Lgs. 114/1998, il rinnovo automatico delle concessioni decennali rilasciate contestualmente alle autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio. Detta disposizione deve ritenersi superata dall'entrata in vigore dell'articolo 16, comma 4, del D.Lgs. 59/2010 che introduce il divieto di rinnovo automatico. Si devono ritenere prorogate in via transitoria le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 70, comma 5 del decreto legislativo medesimo.

3) vendita di quotidiani e periodici, disciplinata dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170

(stante l'assenza di apposita normativa regionale):

-articolo 2, comma 2, lettera b) e articolo 3, comma 5 della richiamata deliberazione giuntale n. 1409 del 2003: nell'introdurre una limitazione non espressamente contemplata dalla normativa statale, stabiliscono che i punti vendita non esclusivi sono autorizzati a vendere soltanto quotidiani oppure soltanto periodici. Detta limitazione, traducendosi nell'imposizione di un divieto di vendita di taluni prodotti, si pone ad oggi in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 34, comma 3, lettera d) del D.L. 201/2011;

-le seguenti disposizioni risultano superate dalla disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 nella parte in cui introducono contingenti o limitazioni all'esercizio dell'attività economica non giustificate da esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, così come definitivi dalla "Direttiva Servizi" e dal D.Lgs. 59/2010. In particolare l'articolo 13, comma 4, risulta altresì superato nella parte in cui contrasta con l'articolo 34, comma 3, lettera b), del citato decreto legge in tema di divieto di distanze minime fra esercizi:

a) articolo 3, comma 4, lettera a), della D.G.R. n. 1409/2003: prevede che i punti vendita non esclusivi possano essere autorizzati previa valutazione da parte del Comune, oltre che delle condizioni di accesso, della densità della popolazione, dell'entità delle vendite negli ultimi due anni, dell'esistenza di altri punti vendita;

b) articolo 13 della D.G.R. n. 1409/2003: prevede che, ai fini della redazione del piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi, il Comune deve tener conto dei seguenti profili di valutazione: dislocazione e numero dei punti vendita esistenti; densità della popolazione, numero delle famiglie e flussi di popolazione non residente; entità delle vendite negli ultimi due anni. Prevede altresì che i Comuni, in sede di predisposizione del piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi, assicurino il giusto temperamento tra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti vendita di quotidiani e periodici e l'interesse privato dei punti vendita esistenti volto ad evitare un'eccessiva concorrenza nel settore con conseguente riduzione del singolo volume di vendita. Da ultimo prevede la possibilità di stabilire una distanza minima fra punti vendita con la finalità di assicurare un'equilibrata diffusione dei prodotti editoriali.

-con riferimento all'articolo 39, comma 1, del D.L. 1/2012 (che ha apportato modifiche ad alcune disposizioni del D.Lgs. 170/2001), si evince che le medesime disposizioni, di seguito riportate, trovano diretta applicazione nel territorio regionale:

- gli edicolanti - conformemente a quanto già stabilito dall'articolo 3, comma 6, della D.G.R.

n. 1409/2003 - «possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa (lettera d - bis)», fermo restando che l'attività principale deve rimanere quella di vendita di giornali e riviste e che gli esercizi ubicati su aree pubbliche devono comunque rispettare le limitazioni stabilite dal provvedimento di concessione dell'area;

- «gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore (lettera d - ter)»;

III. «fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia (lettera d - quater)»;

IV «le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperative di legge e non viciano il contratto cui accedono (lettera d - quinquies)»;

4) vendita di carburanti, di cui alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23:

articolo 4, come attuato dalla D.G.R. n. 1562 del 26 maggio 2004, dalla D.G.R. n. 497 del 18 febbraio 2005 e dalla D.G.R. n. 978 del 18 marzo 2005: subordina il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti al rispetto di un parametro numerico predefinito su base comunale e provinciale, nonché a distanze minime fra gli impianti e a requisiti di superficie minima delle aree di servizio. Tale disposizione configura da un lato una fattispecie di contingentamento ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali relative agli impianti per la distribuzione stradale di carburanti, ponendosi pertanto in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 e dall'altro impone distanze minime fra impianti e requisiti minimi in

termini di superficie di servizio, limitazioni che ad oggi si pongono in contrasto con l'articolo 34, comma 2, del decreto medesimo;

articoli 14 e 15: prevedono requisiti minimi riferiti ai prodotti ed ai servizi commerciali integrativi obbligatoriamente presenti nelle aree di servizio, che sono inoltre richiesti anche per l'inserimento e la commercializzazione negli impianti di nuovi carburanti precedentemente non erogati. Tali disposizioni introducono una restrizione ingiustificata all'accesso al mercato in relazione al rilascio delle autorizzazioni commerciali per la distribuzione di carburanti e, pertanto, risultano in contrasto con le richiamate disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, e 5 e 34, comma 2 del D.L. 201/2011. Le citate disposizioni di cui al D.L. 201/2011 integrano i principi di liberalizzazione già introdotti nel settore dall'articolo 83-bis, comma 17, della L. 133/2008;

articolo 27, allegato 1, della D.G.R. n. 497 del 18 febbraio 2005: con riferimento all'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno degli impianti di distribuzione di carburante e nelle more dell'approvazione del disegno di legge regionale recante "Norme in materia di distribuzione di carburante", attualmente all'esame della competente Commissione consiliare, si evidenzia che l'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, recante "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" prevede che le attività di somministrazione di alimenti e bevande situate all'interno di impianti stradali di distribuzione di carburante siano soggette a segnalazione certificata di inizio attività nei limiti fissati dalla normativa regionale di settore. Al riguardo la normativa regionale di settore cui fare riferimento è quella di cui alla citata L.R. 23/2003 e relativi provvedimenti di attuazione, che prevede la possibilità di realizzare all'interno delle aree di servizio, in deroga alla programmazione di settore, attività di somministrazione di alimenti e bevande con una superficie massima non superiore a 30 metri quadrati. Ciò premesso, occorre evidenziare che l'articolo 17, comma 4, lettera a) del DL. 1/2012 (che ha sostituito l'articolo 28, comma 8, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011) prevede testualmente che, all'interno degli impianti "è sempre consentito... l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59". Detta disposizione introduce una tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicata all'interno degli impianti di distribuzione di carburanti limitata alla tipologia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della L. 287/1991 (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili), nel rispetto dei criteri di sorvegliabilità (articolo 64, comma 5), della normativa urbanistica ed edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 64, comma 6) e fatto salvo il possesso da parte dell'operatore dei requisiti di onorabilità e professionali (articolo 71), previsti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande dal D.Lgs. 59/2010. Ne deriva che la sopravvenuta disciplina statale trova diretta applicazione limitatamente alle attività di cui di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della L. 287/1991, mentre resta conseguentemente ferma l'applicabilità della richiamata disciplina di cui alla L.R. 29/2007 con riferimento alle attività di somministrazione diverse da quelle di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287 del 1991 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);

5) attività di commercio su aree pubbliche, di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10

**-vedasi Titolo III- Capo I - Sezione II, articoli 10 e 11:**

**articolo 10:** dispone la modifica all'articolo 3 della L.R. 10/2001, nella parte in cui prevede il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in occasione di manifestazioni straordinarie. Al fine di eliminare il contrasto con l'articolo 14, numero 2, della direttiva 2006/123/CE, viene prevista la possibilità per i Comuni di rilasciare autorizzazioni temporanee a tutti i soggetti che esercitano attività di impresa;

**articolo 11:** prevede modifiche all'articolo 4 e all'articolo 6 della legge regionale n. 10/2001, laddove prevedono che l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ed il subingresso nelle autorizzazioni siano rilasciati dal Comune di residenza o sede legale nel caso di società. Dette disposizioni si pongono in contrasto con l'articolo 14, numero 1, lettera b), della direttiva 2006/123/CE, e ne viene quindi prevista la modifica, prevedendo che la richiesta di autorizzazione o di subingresso nell'autorizzazione vada rivolta al primo Comune in cui il richiedente intende esercitare l'attività;

6) attività di estetista, di cui alla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29

**: vedasi Titolo III -Capo II - Sezione IV, articoli 28 a 29:**

articolo 28: prevede alcune modifiche all'articolo 2 della L.R. 29/2001:

- al comma 1 si prevede espressamente che l'esercizio dell'attività di estetista, già sottoposto a dichiarazione di inizio attività (DIA), sia ora soggetto a segnalazione certificata di Inizio attività (SCIA), in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 della L. 241/90, così come modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010;

- sono poi introdotti tre nuovi commi, sia per disciplinare la designazione del responsabile tecnico, al fine di adeguare la normativa regionale a quanto previsto dall'articolo 78 del D.Lgs. 59/2010 (comma 1-bis), sia per disciplinare la SCIA (commi 1-ter e 1-quater);

-l' articolo 29: prevede alcune modifiche all'articolo 5 della L.R. 29/2001, volte a semplificare il procedimento per la formazione delle commissioni per l'esame finale che conclude i percorsi formativi previsti dalla legge statale n. 1/1990 "Disciplina dell'attività di estetista" e dalla L.R. 29/91, in esito ai quali viene conseguita la qualificazione professionale.

7) attività di acconciatore, di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28

**: vedasi Titolo III Capo II, articoli da 30 a 33:**

l'articolo 30: prevede alcune modifiche all'articolo 2 della L.R. 28/2009:

- al comma 1 si prevede espressamente che l'esercizio dell'attività di acconciatore, già sottoposto a dichiarazione di Inizio attività (DIA), sia ora soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 della L. 241/90, così come modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010;

- sono poi introdotti tre nuovi commi, sia per disciplinare la designazione del responsabile tecnico, al fine di adeguare la normativa regionale a quanto previsto dall'articolo 77 del D.Lgs. 59/2010 (comma 1-bis), sia per disciplinare la SCIA (commi 1-ter e 1-quater).

-l'articolo 31: prevede una modifica all'articolo 4 della L.R. 28/2009, con cui si dispone che i regolamenti comunali debbano prevedere l'obbligo e le modalità di esposizione, oltre che della SCIA, anche del nominativo del responsabile tecnico presente nei locali ove viene svolta l'attività, al fine di adeguare la normativa regionale all'articolo 77 del D.Lgs. 59/2010;

-l' articolo 32: prevede una modifica all'articolo 5 della L.R. 28/2009, al fine di disciplinare il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, alla luce della nuova disciplina sulla SCIA;

-l'articolo 33: apporta alcune modifiche all'articolo 7 della L.R. 28/2009, di carattere meramente formale: si sostituisce l'espressione "dichiarazione di inizio di attività" con l'espressione "segnalazione certificata di inizio attività";

8) Abrogazione delle norme comunali per la programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio comunale di cui alla delibera cc 9/2009 e 48/2010

Il Comune aveva già attivato processi di liberalizzazione nel campo delle attività produttive adottando specifici piani ossia atti di pianificazione volti a consentire la libera apertura di esercizi con le delibere CC 9/2009 e 48/2010

Si specifica in particolare che:

con **Delibera del Consiglio Comunale n. 9/2009** avente ad oggetto : "Attività produttive . Indirizzi per la programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio comunale e con delibera **CC n. 48/2010** avente ad oggetto la "Programmazione delle attività commerciali di peculiare criticità per ragioni di sostenibilità e accessibilità ai luoghi" era stato approvato un documento istruttorio in base a cui erano state ritenute sature, in quanto caratterizzate da una elevata concorrenzialità associata ad un basso coefficiente di sostenibilità ambientale e sociale, le seguenti zone ( già attualmente riqualificato

come idonee in applicazione del D.L. N° 138/2011 convertito dalla L. n° 148/2011 e dal D.L. N° 1/2012)

**Le suddette aree erano**

ZONA 1: Crocetta centro - (da incrocio Ponte S. Anna fino a Viale Rimembranza)

ZONA 4: Zona urbana Crocetta A) - (da via Fornaci a Viale Antonini )

ZONA 5: Zona urbana Crocetta B) - (da via Chiesa Monumento da Viale Rimembranza a incrocio via Zoppalon )

ZONA 7: Zona urbana Nogarè A) - (da sottopasso Feltrina al confine di Cornuda comprese via Caodevilla ( Guarnier) e verso sud all'incrocio di via Diaz con la Feltrina vecchia

Sono pertanto abrogati i relativi contenuti che vengono sostituiti dal nuovo documento di programmazione commerciale ( v allegato 1 )

**9)Modifica del vigente regolamento per la disciplina dell'attività di estetista approvato con delibera CC 12/2012**

Si approva la modifica del regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 26/03/2012, indicata nell'allegato B), nello specifico trattasi dell'art. 4, comma 1, lett. c) in quanto, ai sensi dell'art. 2 comma 2/bis della L. 29/1991, l'attività di onicotecnico deve essere svolta da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge n° 1/1990. Nell'articolo approvato da Regolamento va tolta la parte tra parentesi con la seguente dicitura *(solo nei casi in cui si effettui la sola applicazione e decorazione di unghie artificiali, mentre l'attività di ricostruzione unghie deve essere svolta da soggetti in possesso di requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge n °1/1990)*

## PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO DI DISAPPLICAZIONE

I principi generali del processo sono indicati , oltre che dalla disciplina europea ,dalle seguenti norme statali , regionali e comunali :

1)Il decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147, inteso ad apportare correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

2)l'articolo 34, comma 3, del D.L. 201/2011, con il quale sono state abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti, implicando di conseguenza la tacita abrogazione anche delle disposizioni comunali ad esse riconducibili:

- a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
- c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- f)l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
- g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta;

3)L'articolo 1, comma 3, del succitato D.L. 1/2012 espressamente prevede che "Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, e autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi" e che pertanto si rimanda all'avvenuta emanazione di detti provvedimenti nello specifico il conseguente adeguamento e recepimento delle nuove procedure amministrative atte a dar avvio alle attività economiche;

## AMBITI NORMATIVI COMUNALI INTERESSATI DALLE DISAPPLICAZIONI SOPRA ELENCAE

In forza delle succitate intervenute discipline – si dispone con la presente delibera la disapplicazione delle disposizioni non più compatibili, contenute nei regolamenti comunali, nonché il contestuale aggiornamento dei relativi testi da effettuarsi da parte del Servizio Attività Produttive, con specifico riferimento:

- a) ai "Criteri di programmazione commerciale per l'insediamento delle medie strutture commerciali e norme per l'esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, approvati con deliberazione di **Consiglio Comunale n. 49 del 28 settembre 2000 modificata con delibera CC n. 4 del 21.2.2006**



- b) al **“Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28 settembre 2000**
- c) ai **“Criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali”, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21 aprile 2009 e n. 48 del 21.10.2010 ;**
- d) al **“Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2012**



## COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

provincia di Treviso  
via s. Andrea, 1 – cap 31035  
tel. 0423 1951320 fax 0423 868808  
Cod Fisc. 00449960269

### **SETTORE II - UFFICIO ATTIVITA PRODUTTIVE**

#### **ALLEGATO A)**

**LIBERALIZZAZIONE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE**

**Art. 31 comma 2 Dl 201/2011.**

**ANALISI DI PROGRAMMAZIONE**

### **Premessa:**

Per l'esercizio delle attività economiche, in conformità ai principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo (Direttiva Bolkestein) relativa ai servizi nel mercato interno ed al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato, si è avviato un processo di LIBERALIZZAZIONI volto a porre una serie di misure di semplificazione.

Attualmente tagliare i costi della burocrazia per le imprese e la giungla delle procedure è dunque impegno prioritario dell'azione di Governo.

Il processo di liberalizzazione avviato con la normativa comunitaria sopra richiamata ha avuto un'ulteriore espansione a partire dalla seconda metà dello scorso anno, a seguito degli interventi normativi emanati dallo Stato nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 117, comma 2, lettere e) e m) della Costituzione.

### **Trattasi in particolare dei seguenti provvedimenti :**

- decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

- decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

- decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (cd. decreto Salva Italia) come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

- decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

- decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti per la semplificazione e lo sviluppo", come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

In particolare si evidenzia la portata dell' articolo 31, comma 2 del D. L. n° 201, convertito con la L. n° 201/2012, che così recita:

**"2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.**

In applicazione di dette nuove normative, dal 01 ottobre 2012, i Criteri di programmazione per l'apertura di pubblici esercizi adottato con D.C. n° 9 del 2009 sono illegittimi e disapplicabili, in quanto in contrasto con le linee guida del precedente articolo 31 del D.L. n° 201.

## Proposta di programmazione pubblici esercizi:

Le zone ritenute sature con delibera cc 9/2009 e 48/2010, in quanto caratterizzate da una elevata concorrenzialità associata ad un basso coefficiente di sostenibilità ambientale e sociale, attualmente sono ritenute idonee in quanto in applicazione del D.L. N° 138/2011 convertito dalla L. n° 148/2011 e dal D.L. N° 1/2012, sono superate le ragioni che ne limitavano l'accesso.

Le suddette aree erano:

ZONA 1: Crocetta centro - (da incrocio Ponte S. Anna fino a Viale Rimembranza)

ZONA 4: Zona urbana Crocetta A) - (da via Fornaci a Viale Antonini )

ZONA 5: Zona urbana Crocetta B) - (da via Chiesa Monumento da Viale Rimembranza a incrocio via Zoppalon )

ZONA 7: Zona urbana Nogarè A) - (da sottopasso Feltrina al confine di Cornuda comprese via Caodevilla ( Guarnier) e verso sud all'incrocio di via Diaz con la Feltrina vecchia

La presentazione di proposta criteri elaborata dall'Ufficio Attività Produttive e presentata al gruppo di maggioranza ha dato come esito di indirizzo l'obiettivo di creare delle ZONE TUTELATE, individuate nel territorio comunale, coincidenti con la perimetrazione dei CENTRI STORICI DI CROCETTA, CIANO DEL MONTELLO, e NOGARE', oltre alle TUTELA DI ZONE VICINE A LUOGHI SENSIBILI (scuole, case di Riposo, luoghi di cura, luoghi destinati al culto, cimiteri, zone di particolare pregio artistico),

con il DIVIETO di :

1. di dare spettacoli esterni al locale;
2. di effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali all'interno del locale, quali attività occasionali ed accessorie all'attività principale di somministrazione previsti dall'art. 31, comma 2 della L.R. 29/2007;
3. di installazione ed utilizzo videogiochi o apparecchi da trattenimento in genere riconducibili all'art. 110 del TULPS (R.D. 773/1931).

Per analogia e per le medesime criticità causate da attività che necessitano la tutela di particolari zone sensibili è stato proposto il divieto delle attività di SALE GIOCO esercitate anche in assenza di somministrazione alimenti e bevande ai sensi dell'art. 86 del TULPS.

**COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO**

**ISTRUTTORIA PER LA PROGRAMMAZIONE  
ESERCIZI PER ALIMENTI E BEVANDE  
SALE GIOCHI E AFFINI**

# LA METODOLOGIA DI PROGRAMMAZIONE

Il metodo d'indagine suggerito si basa sulle modificazioni rispetto ad una matrice di programmazione, costruita secondo procedimenti di indagine promosse con delibera della Giunta Regionale veneta n. 3340/08 e delibera del Consiglio Comunale di Crocetta del Montello n. 9/2009 e 48/2010 per attività commerciali analoghe o più precisamente per attività commerciali che presentano analoghe necessità e problematiche.

In analogia infatti con quanto stabilito per la somministrazione di alimenti e bevande l'analisi dello stato attuale e tendenziale si fonda sui caratteri relativi a **popolazione**, **territorio** ed **economia** dell'area interessata, mediante l'uso di una apposita matrice di programmazione, che riassume i risultati delle analisi conoscitive della realtà comunale, attraverso un sistema di indicatori articolato nelle seguenti tre tipologie:

- **accessibilità** (rapporto tra esercizi esistenti e popolazione residente e fluttuante)
- **concorrenza** (distribuzione nel territorio degli esercizi esistenti)
- **sostenibilità** (capacità di una zona determinata di assorbire impatti indotti dalla presenza di nuovi edifici)

In definitiva la delibera Grv 3340/08 individuava **cinque distinte fasi** di sviluppo dell'indagine programmatoria:

- 1.1 Conoscenza delle caratteristiche territoriali e ambientali, demografiche e socio-economiche del comune.
- 1.2. Definizione degli obiettivi della programmazione della tipologia di esercizi presa in esame con verifica di congruenza per l'integrazione con gli altri strumenti di pianificazione comunale;
- 1.3. Individuazione delle zone e delle eventuali criticità;
- 1.4. Applicazione degli indicatori e sviluppo della matrice di programmazione;
- 1.5. Monitoraggio e valutazione ex post dell'efficacia della programmazione.

Con delibera C 48/2010 a fondamento dell'impostazione analogica rispetto all'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande della programmazione erano stati raggiunti i seguenti esiti istruttori:

a) tra le diverse attività commerciali quella per l'esercizio di Sale Giochi presenta peculiarità che impongono una analisi della sostenibilità particolarmente attenta e dettagliata trattandosi di attività idonee a creare disturbo alla quiete dei residenti nei comparti abitativi circostanti nonché a generare problematiche specifiche di transito e accesso;

- b) a fini programmatori è indispensabile assicurare un'indagine obiettiva condotta sul territorio secondo metodiche collaudate e fondate su precedenti analoghi nonché aventi preliminarmente fondamento normativo e amministrativo; in particolare necessita individuare le caratteristiche di ogni zona sotto il profilo di sostenibilità ossia, nella fattispecie, sotto il profilo della viabilità e sicurezza. E' doveroso inoltre identificare in modo esatto le zone a maggiore densità abitativa e commerciale e successivamente valutare quali saranno gli esiti almeno in astratto della eventuale autorizzazione
- c) non vi sono ragioni obiettive per creare una zonizzazione valida per gli esercizi di somministrazione e bevande e non estendere l'identica modalità anche alle Sale giochi e affini per la ragione che queste presentano le identiche problematiche, le stesse incidenze sul territorio, analoghe necessità in termini infrastrutturali e di urbanizzazione
- d) Il fine ultimo perseguito già con la delibera 9/09 del Consiglio Comunale rimane quello di indirizzare gli operatori sulla base di chiari fondamenti e di una adeguata coerenza tra il territorio e l'attività commerciale, promuovendo una positiva sinergia ed evitando forme di conflitto; tali presupposti sono identici sia per la somministrazione di alimenti e bevande che per le Sale giochi
- e) Che il Comune si indirizzi in questo modo verso la promozione e non verso una resistenza o un inattuato controllo delle attività commerciali è desumibile dalla ridotta percentuale di territorio provvisoriamente preclusa, percentuale che è destinata ad essere ulteriormente ridotta in prospettiva a fronte del progressivo crearsi delle condizioni più idonee. In definitiva la maggior parte del territorio comunale è liberamente accessibile e le zone precluse sono minime

# APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA DESCRITTA ALLA REALTA' DI CROCETTA DEL MONTELLO

## 1)INDIVIDUAZIONE DI 12 ZONE NEL TERRITORIO COMUNALE

ZONA 1	CENTRO CROCETTA (VIA ERIZZO DA INCROCIO CON VIALE RIMEMBRANZA A INCROCIO CON VIALE ANTONINI)
ZONA 2	CENTRO NOGARE' (VIA S. ANDREA DA VIA PONTE CANEO/ VICOLO TURATI A SOTTOPASSO FELTRINA NUOVA)
ZONA 3	CENTRO CIANO DEL MONTELLO (VIA BOSCHIERI / VIA FANTIN DA VIA UNIONE FINO INCROCIO CON VIA F. BARACCA FINO A PIAZZA MORETTO)
ZONA 4	CENTRO URBANO CROCETTA A) VIA MARCONI FINO A VIALE ANTONIMI;
ZONA 5	CENTRO URBANO CROCETTA B) DA VIALE ANTONINI A INCROCIO CON VIA CHIESA MONUMENTO - VIALE RIMEMBRANZA SINO A INCROCIO CON VIA ZOPPALON;
ZONA 6	CENTRO URBANO CROCETTA C) LOC. BELVEDERE;
ZONA 7	CENTRO URBANO NOGARE' A) DA SOTTOPASSO VIA FELTRINA A CONFINE CORNUDA - VIA CAODEVILLA FINO A OSTERIA GUARNIRE - INCROCIO DI VIA DIAZ FINO A FELTRINA VECCHIA;
ZONA 8	CENTRO URBANO NOGARE' B) DA VIA PONTE CANEO/VICOLO TURATI A PONTE DEI ROMANI - PIAZZA MARCATO - VIA VERDI - VIA MATTEOTTI - VIALE RIMEMBRANZA - A SUD FINO A VIA BRENTELLONA
ZONA 9	CENTRO URBANO CIANO A) DA INCROCIO CON VIA BELVEDERE / VIA BOSCHIERI FINO A VIA UNIONE;
ZONA 10	CENTRO URBANO CIANO B) DA INCROCIO PRESA 18 FINO A LOCALITÀ S. URBANO;
ZONA 11	CENTRO URBANO CIANO C) da incrocio Via Fantin fino a Borgo Bolzonello.
ZONA 12	
ZONA RESIDUALE	Tutte le aree del territorio non ricomprese nelle delimitazioni delle precedenti zone



# ESITO DELLE INDAGINI COMPIUTE NEL TERRITORIO SECONDO LA METODOLOGIA INDICATA

## L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI

L'apertura di nuove attività o il trasferimento di sede sono condizionati alle valutazioni contenute nella tabella conclusiva riportante la


### "MATRICE DI PROGRAMMAZIONE"

( fondata sui tre parametri indicati dalla delibera Dgrv 3340/08 )

I parametri e i dati derivati dalle indagini in loco sono contenute entro il documento "Polizla locale , commercio : Parametri e raccolta dati)

	nome zona	concorrenza	accessibilità	sostenibilità	valutazioni
ZONA 1	CENTRO CROCETTA	alta	media	bassa	E' POSSIBILE RILASCIO .SI SEGNA NO PROBLEMATICHE SPECIFICHE NEI SOLI CENTRO STORICI
ZONA 2	CENTRO NOGARE'	media	bassa	alta	E' POSSIBILE RILASCIO .SI SEGNA NO PROBLEMATICHE SPECIFICHE NEI SOLI CENTRO STORICI
ZONA 3	CENTRO CIANO	media	bassa	media	E' POSSIBILE RILASCIO .SI SEGNA NO PROBLEMATICHE SPECIFICHE NEI SOLI CENTRO STORICI
ZONA 4	ZONA URBANA CROCETTA A)	alta	bassa	bassa	E' POSSIBILE RILASCIO
ZONA 5	ZONA URBANA CROCETTA B)	alta	bassa	bassa	E' POSSIBILE RILASCIO
ZONA 6	ZONA URBANA CROCETTA C)	alta	media	media	E' POSSIBILE RILASCIO
ZONA 7	ZONA URBANA NOGARE' A)	alta	media	bassa	E' POSSIBILE RILASCIO
ZONA 8	ZONA URBANA NOGARE' B)	bassa	media	alta	E' POSSIBILE RILASCIO
ZONA 9	ZONA URBANA CIANO A)	media	bassa	alta	E' POSSIBILE RILASCIO
ZONA 10	ZONA URBANA CIANO B)	bassa	bassa	media	E' POSSIBILE RILASCIO
ZONA 11	ZONA URBANA CIANO C)	bassa	bassa	alta	E' POSSIBILE RILASCIO
ZONA 12	ZONA MONTELLO	media	bassa	alta	E' POSSIBILE RILASCIO

ZONA 12  
MONTELLO



ZONA  
13

ZONA RESIDUALE



# ALLEGATO D) CRITERI E PARAMETRI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHIE E AFFINI



\*\*\*\*\*

## RELAZIONE FINALE

L'esito delle indagini compiute comporta il superamento di una suddivisione del territorio in zone, individuate al fine di assicurare il servizio al consumatore in base alla vocazione delle diverse parti del territorio, analizzando il profilo urbanistico-ambientale, il profilo demografico e quello economico.

Si tratta di una zonizzazione già definita e approvata con delibera CC 9/09 e 48/2010 e che viene non è più idonea ad una adeguata programmazione socio economica e a costituire fondamento di un omogeneo criterio utile

Inoltre il sistema di valutazione è superato sul piano normativo e mantiene una sua utilità soltanto come sul piano metodologico e come raccolta di informazioni da valutare nel loro progresso storico temporale.

Emerge piuttosto la necessità di procedere ad aggiornare il metodo di indagine nei termini di seguito meglio esposti

- a) Rideterminazione degli ambiti omogenei di esame alla luce del fatto che le situazioni critiche sono limitate a specifiche parti di quegli ambiti
- b) Approfondimento delle tematiche concernenti i Centri storici in quanto luogo in cui si condensano specifiche esigenze di vivibilità, sostenibilità complessiva e altre esigenze non superabili
- c) Approfondimento delle tematiche concernenti l'individuazione di specifiche localizzazioni in cui si situano sensibilità speciali e presenze che impongono equilibrate valutazioni di opportunità
- d) Di fatto emerge l'opportunità di elaborare limitazioni all'apertura di esercizi adeguate rispetto alle sole aree sopra indicate, in quanto caratterizzate da specifici problemi
- e) Emerge inoltre l'opportunità di valutare la speciale situazione delle sale giochi già oggetto della delibera cc 48/2010 e delle attrezzature giacché alla luce della limitata dimensione dei fabbricati e dei corpi fabbricabili, queste presentano problematiche speciali e del tutto particolari. Queste del resto devono fruire di un proprio spazio fisico ben individuato, delimitato e sorvegliabile, con servizi adeguati alle proprie funzioni (viabilità, parcheggi ecc.) e appare opportuno pertanto separare e regolare a parte la loro condizione rispetto a quella degli esercizi di somministrazione, accentuando determinate limitazioni;



IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dr Mario Favaro

Il verbale viene così sottoscritto :


**IL PRESIDENTE**

Mazzocato Eugenio



**IL SEGRETARIO**

dott. Ugo Della Giacomina



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune in data \_\_\_\_\_ prot. N° \_\_\_\_\_ e la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

\_\_\_\_\_